

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

432^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 2030, 129, 1943, 1976
e 2041:

PRESIDENTE Pag. 20461
TOGNI 20461
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 20407

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunità europee per la riforma del-
l'agricoltura » (1913-Urgenza) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale):

ARTIOLI 20423 e *passim*
BALBO 20423 e *passim*
BOANO, *relatore* 20407 e *passim*
BRUGGER 20427, 20457
BUCCINI 20493

* CIPOLLA Pag. 20426 e *passim*
DAL FALCO 20497
DEL PACE 20433 e *passim*
LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste* 20424 e *passim*
MAJORANA 20476
MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle
foreste* 20414
MARI 20469
MARTINO 20460, 20461
PIOVANO 20484 e *passim*
PISTOLESE 20423 e *passim*
TEDESCHI Franco 20428, 20497
ZICCARDI 20463, 20466, 20477

INTERROGAZIONI

Annunzio 20498

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di disegno di legge
trasmissione dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento del finanziamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (2048).

**Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni del disegno di legge:**

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (1913-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata dichiarata l'urgenza e autorizzata la relazione orale.

Poichè è stata chiusa la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B O A N O , relatore. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi così valorosi e cordiali che sono intervenuti nel dibattito per il fatto che non li potrò citare nominativamente anche per l'obbligo — che sento avendo già ieri abusato del tempo di ascolto di questa Assemblea — di concentrare la mia replica solo su due o tre temi essenziali.

È stato asserito che il disegno di legge 1913 rappresenta la peggiore legge di adeguamento che sia stata elaborata in sede comunitaria dai nove paesi membri sulla scorta delle direttive. Ho già tediato ieri i rari ascoltatori con una esemplificazione comparativa degli orientamenti di altre legislazioni di recepimento degli altri 8 paesi membri e i già lunghi richiami da me effettuati ieri non sono che una minima parte degli elementi di analogia che ho potuto riscontrare nell'esame delle singole legislazioni, che mi hanno tutte riconfermato nell'opinione che il disegno di legge 1913 non si discosta dal tipo medio di legge di recepimento attuata negli altri paesi membri.

Noi abbiamo dovuto sormontare maggiori difficoltà, perchè il nostro disegno di legge non poteva innestarsi, come accade felicemente per altri paesi, in tradizioni legislative precedenti già attinenti a questi argomenti e settori di intervento. La cosa più impressionante che mi ha colpito in questa indagine comparativa sulle varie legislazioni è stato riscontrare, nel commentario alla legge di recepimento inglese, questa osservazione: « La ricomposizione fondiaria non la facciamo perchè l'abbiamo già fatta nel '600, di conseguenza facciamo il drenaggio ». Dal confronto appare più evidente la situazione di difficoltà legislativa in cui si sono trovati il nostro Parlamento ed il Governo,

che ha proposto questo disegno di legge, per inserirsi su un filone legislativo che per noi quasi non aveva precedenti. Però nessuna legge comunitaria, nessuna legge nazionale di recepimento è perfetta.

È stato fatto stamattina un richiamo positivo, che per gran parte condivido, alla legge olandese e all'introduzione in essa del criterio di articolazione. Ad esempio la legge olandese, in omaggio a questo criterio di articolazione, per quanto concerne il premio di apporto strutturale, ha stabilito il principio dell'ettaro base. Cioè agli agricoltori che scelgono la via della devoluzione dei loro terreni per fini di ricomposizione strutturale viene concessa una indennità forfettaria base. A questa indennità si aggiunge una indennità articolata che non è rapportata con un criterio puramente quantitativo alla entità dei terreni messa a disposizione ma fa riferimento (ecco il principio dell'articolazione) anche alle colture praticate: ci si riferisce, per dedurre degli indici, all'ettaro base che è un ettaro di coltura meno pregiata (cioè a bosco o a seminativo); gli si dà un valore e lo si moltiplica per determinati coefficienti a seconda del minore o del maggiore pregio della coltura effettivamente praticata. Ma io mi domando se in Italia con la imprecisione e la flessibilità delle nostre indicazioni catastali ci troveremmo agevolati o se, invece, non sorgerebbero problemi nello applicare un criterio del genere. Debbo anche ricordare che, per stessa ammissione di colleghi olandesi, l'esperienza olandese verso l'articolazione ha posto questo Stato di fronte a problemi complessi proprio perchè non sussiste mai la possibilità di un inserimento di quasi tutte le situazioni in una determinata classificazione. Ed anche nella legislazione olandese oggi è in atto un processo verso il ritorno a certe norme di natura generale. In conclusione tutti hanno le loro difficoltà.

Altro argomento che è stato richiamato nel dibattito è il problema dell'apporto di lavoro e di tempo richiesto da questo disegno di legge per l'attribuzione della qualifica di agricoltore imprenditore a titolo principale. È nota qui la diversificazione della nostra legge dalla norma generale comunitaria; però

devo ricordare che la nostra legge non è in antitesi con la norma comunitaria. La norma comunitaria per l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale richiede un apporto di tempo, di lavoro e di reddito pari o superiore al 50 per cento. Da un punto di vista formale quel termine « superiore » acconsente, ad esempio, anche la conclusione che in questi giorni con l'apporto di tutte le parti politiche è stata dedotta nel consiglio regionale della mia regione, dove si è stabilito che l'imprenditore a titolo principale può essere soltanto colui il quale possieda questi requisiti addirittura all'85 per cento. Si è sempre nello spirito o almeno nella lettera del provvedimento comunitario che dice « pari o superiore ». Ovviamente al riguardo c'è un criterio di opportunità da applicare. Tutti gli altri paesi che hanno lasciato l'indice ad almeno il 50 per cento si trovano in una situazione alquanto diversa dalla nostra in quanto si tratta di paesi le cui agricolture sono in una fase di evoluzione per cui in esse è preminente l'apporto di capitale, mentre in Italia è preminente l'apporto di lavoro, di tempo. Di conseguenza la legge italiana ha operato una scelta. Si è detto: si restringe la fascia di accessibilità a questi provvedimenti. Certo che si restringe. Da tutte le parti ho sentito dire che nell'ipotesi migliore si possono costituire 160.000 aziende modello, ma tutti riconoscono eccessiva, nel senso della speranza, questa indicazione. Altri hanno parlato di 70-80.000 aziende modello costituibili attraverso l'applicazione di queste direttive. D'accordo, c'è il problema del *part-time*, c'è il problema di tutta una fascia di aziende a collocazione intermedia, ma se una scelta si deve fare, e se questa scelta deve restringersi a 70-80.000 aziende, non vedo perchè, proprio in omaggio a criteri qui tante volte sottolineati da tutte le parti, non debbano essere scelte quelle aziende nelle quali la componente lavoro, del tempo dedicato all'attività agricola, del reddito raggiunge addirittura il 100 per cento.

Riconosco quindi che è una scelta e che come ogni scelta è discriminante. Ma, forte anche dello stimolo che in questo senso è venuto unanimemente da tutte le associazio-

ni sindacali, penso che, nella nostra situazione, questa sia una delle norme da considerarsi inderogabili.

È stato detto della 160, a proposito della indennità di prepensionamento, che nell'ipotesi di una accelerazione anomala del processo di esodo agricolo, gli effetti dell'applicazione di questa direttiva specie nel Mezzogiorno darebbero avvio ad un esodo incontrollato. Credo di aver dato già un esempio persuasivo a questo proposito. Ho detto: abbiamo delle statistiche su un arco di quindici anni e che riguardano dei paesi come la Francia e la Germania che avevano già prima l'indennità di cessazione e paesi come l'Italia dove l'indennità di cessazione deve essere ancora oggi applicata; ebbene, in tutti i paesi l'indice di diminuzione degli attivi in agricoltura in questi quindici anni è stato assolutamente identico: in tutti i paesi c'è stata una riduzione totale del 50 per cento. Pertanto, essendosi avuto un identico risultato sia in paesi che avevano applicato la indennità di cessazione sia in paesi che non l'avevano applicata, non può essere attribuito all'indennità di cessazione quel temuto effetto dirompente di cui si è parlato.

Peraltro non dimentichiamo che la 160 riguarda i sessantenni e scende fino ai cinquantacinquenni solo per coloro che abbiano una azienda inferiore ai 15 ettari. Il grosso dei potenziali beneficiari è costituito da uomini tra i 60 e i 65 anni; ed io non credo che dalle « gloriose leve » che vanno dal 1910 al 1915 ci si debba attendere la salvezza dell'agricoltura meridionale e dell'agricoltura italiana in genere. Consideriamo poi che le direttive sono soltanto una grande prova sperimentale perchè non pretendono di essere leggi che si perpetuino nel tempo. La durata della direttiva è prefissata, per la sua intrinseca norma, in dieci anni e tre, come sappiamo, sono già trascorsi.

Vengo adesso all'argomento di maggiore difficoltà e, come ho detto ieri, anche di maggiore dignità, cioè al problema del rapporto Stato-regioni, specialmente per quanto concerne le regioni a statuto speciale. Premetto che non conosco ancora esattamente quale sarà, tra i vari testi che sono corsi, quello che il Governo presenterà come emen-

damento nel corso di questa discussione. Mi pare che l'orientamento prevalente sia quello di attribuire alle regioni a statuto speciale una facoltà di adozione diretta delle norme comunitarie, fatti salvi soltanto i grandi principi delle riforme socio-economiche che regolano la vita della nazione. Ovviamente come relatore di maggioranza assentirò al testo che sarà presentato dal Governo. Desidero però qui ricordare una serie di problemi che si pongono, non per sottolinearli in chiave polemica, ma per sottoporli all'attenzione del Ministro in quanto comportano soluzioni non agevoli.

Se prendiamo come assunto, come pare, che le regioni a statuto speciale debbono avere quale unica norma la legge comunitaria, dobbiamo trarre ovviamente le deduzioni che il testo comunitario comporta. Per esemplificare, le regioni a statuto speciale possono ridurre dai due terzi al 50 per cento la componente di lavoro e di reddito agricolo per attribuire la qualifica di imprenditore principale; possono eliminare ogni nesso tra piano aziendale e piano zonale perchè questo nella direttiva 159 non c'è; potrebbero, se la facoltà di sostituirsi nel legiferare allo Stato italiano è totale, fatti salvi ovviamente i limiti posti dalle tre direttive, in base all'articolo 1 della 160, non applicare in talune zone ed anche nell'intero loro territorio l'indennità di prepensionamento, dato che l'articolo 1 della 160 appunto concede questa facoltà agli Stati membri, facoltà che verrebbe automaticamente trasferita alle regioni.

Ma io mi chiedo: è questa una misura di natura esclusivamente agricola che rientra quindi nella potestà legislativa primaria delle regioni, oppure deve essere interpretata come una misura di natura socio-economica in merito alla quale la valutazione e la decisione finale potrebbero essere attribuite soltanto allo Stato membro nell'ambito di una visione di insieme che sia ispirata e dettata non soltanto da considerazioni di politica agraria?

Se, ad esempio, dei potenziali beneficiari dell'indennità di cessazione in una regione a statuto speciale che non l'abbia estesa al suo territorio adiscono la Corte di giustizia in nome di un loro asserito diritto ad otte-

nere questa indennità, chi sarà allora convenuto in giudizio al Lussemburgo: lo Stato membro che è destinatario della direttiva oppure la regione che ha assunto la decisione?

Altro quesito: l'articolo 2 della 161 stabilisce che gli Stati membri, e per estensione noi dovremmo dire le regioni, possono non approvare sia l'attuazione del servizio di informazione socio-economica sia l'attuazione del servizio di riqualificazione professionale. Anche qui è da chiedersi: si tratta di una decisione attinente puramente alla politica agricola oppure investe anche altri elementi extra-agricoli attinenti all'economia della zona?

In sintesi, si potrebbe non applicare del tutto la terza direttiva. Non ho dubbio, ad esempio, che se in una regione a statuto speciale vi fosse una maggioranza comunista, probabilmente la terza direttiva non sarebbe applicata del tutto.

A questo punto sorge un altro quesito: la nuova devoluzione della somma attribuita e non impegnata a tal fine compete alla regione, nell'ambito di finalità puramente agricole, o deve riattribuirsi allo Stato essendo essa riferita a delle azioni che in origine attenevano indubbiamente ad un insieme di fattori alcuni dei quali di natura extra-agricola? Ultimo dubbio: quale sarà l'abbuono del tasso di interesse che le regioni a statuto speciale possono attuare? Partendo dal principio base per cui per esse l'unico quadro di riferimento è costituito dalle tre direttive, è chiaro che si potrebbe consentire solo un abbuono massimo del 5 per cento, elevato di recente per norma comunitaria al 6 per cento, perchè questo è il limite comunitario, non quello del 9 o dell'11 per cento sancito nel disegno di legge n. 1913.

Mi pare che al riguardo le regioni a statuto speciale non possano invocare una deroga che, a norma della 159, deve essere autorizzata dal Consiglio dei ministri della Comunità dietro richiesta di uno Stato membro che la può invocare, secondo l'articolo 8 della 159, con una sola esplicita motivazione, cioè qualora la giustifichi la situazione di mercato dei capitali dello Stato membro. È chiaro quindi che a questo riguardo la regione a

statuto speciale non può richiamarsi alla sua facoltà primaria di legislazione in agricoltura. Non ho dubbi sul fatto che il Ministro nella sua replica darà indicazioni sia sullo orientamento del Governo per quanto riguarda l'esatta formulazione degli emendamenti sia sui modi con i quali si pensa di ovviare all'eventuale determinarsi di queste difficoltà.

Per le regioni a statuto ordinario invece varrebbe la inderogabilità di quei determinati articoli nella loro totalità o di quei determinati commi che sono ricordati nel comma terzo dell'articolo 2. Si potrebbe discutere a lungo su detta elencazione. Da parte comunista è stata fatta una indicazione di articoli sensibilmente diversa, obbedendo ovviamente ad un'altra filosofia. Il Governo, assistito dai costituzionalisti, ha indicato questa serie di paragrafi che vediamo nel testo.

Ieri è stato chiesto perchè non sia stato inserito l'articolo 31 — del resto, me lo chiedo anch'io — che costituisce un articolo base della direttiva; l'articolo 31 infatti vieta a tutti i paesi della Comunità aiuti nazionali che siano diversi, eccetto limitatissime deroghe, da quelli contemplati nella direttiva 159. Ora, discutibile o meno che sia questo indirizzo, è indubbio che si tratta di una affermazione di principio fondamentale. Quindi, perchè nella serie di inderogabilità richiamate al comma terzo dell'articolo 2 non è stato inserito questo articolo di importanza basilare?

A proposito delle regioni a statuto ordinario, ieri si è asserito che si vuole imporre una mortificazione a queste regioni attraverso una specificazione minuziosa di vincoli, ed è stata qui indicata una serie di limiti. Si è detto, ad esempio, che l'articolo 39 stabilisce quali sono gli enti che debbono esercitare le funzioni di organismi fondiari abilitati ad attuare le azioni contemplate nella 160; vengono citati gli enti di sviluppo regionale, gli enti di sviluppo interregionale, la cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Si è detto che questa facoltà deve essere lasciata alle regioni e chi lo diceva mi pare propendesse per una sua attribuzione unicamente all'ente di sviluppo regionale. Ma la regione può fare questo

perchè l'articolo 39 non è fra quelli considerati inderogabili; anche la regione a statuto ordinario con una sua norma può circoscrivere al primo di quei tre soggetti l'affidamento del compito di attuazione di quanto contenuto nella 160, per quanto concerne il premio di apporto strutturale. Si è detto ad esempio, a proposito della terza direttiva, la 161, che le regioni sono obbligate ad avvalersi delle associazioni professionali di categoria per attuare l'opera di riqualificazione in agricoltura o verso altri settori. Non è affatto vero; devono cointeressare queste organizzazioni professionali di categoria, ma possono benissimo svolgere autonomamente questo compito. Quindi direi che anche nei confronti delle regioni a statuto ordinario non è il caso di amplificare questa tendenza al di là del limite di obiettività.

E vengo a uno degli ultimi argomenti che desidero richiamare, il problema della credibilità dell'Italia nei confronti della Comunità. È stato detto stamattina che dobbiamo capovolgere questo concetto perchè non dobbiamo più essere eterni sottoposti a Bruxelles e negli altri organi della CEE. Non è un problema di sottomissione. È un problema di dignità, di tutela fondamentale degli interessi della nazione, della nostra agricoltura, non esplicando la quale tutela si perde credibilità sia nei riguardi dei propri amministratori sia nei riguardi di istituzioni internazionali le quali nella loro finalità e nel loro metodo possono essere discutibilissime ma non sono certo segnate in fronte dal marchio della ingenuità. Qui voglio ricordare come pesi in maniera pregiudiziale il fatto della nostra inadeguatezza ad applicare le norme comunitarie, peso che è tanto più pregiudizievole quando si manifesta proprio a proposito di quella politica delle strutture per noi tanto essenziale e da noi verbalmente tante volte invocata. Se consideriamo — e so di non offendere la suscettibilità del Ministro perchè lo so concorde sulla necessità di questo stimolo — ciò che l'Italia ha avuto nel settore orientamento da quando il FEOGA funziona, dal 1964, cioè, fino al 31 dicembre 1973, data cui si riferiscono gli ultimi dati sintetici (terza relazione generale del FEOGA) vediamo che su 858 milioni di unità di conto com-

pletivamente erogati a tutti i nove paesi della Comunità l'Italia ne ha avuto in assegnazione una parte non trascurabile, cioè 290 milioni; a tutto il 31 dicembre 1972 gli agricoltori italiani avevano incassato, su 290 milioni assegnati, 12.575.000 unità di conto, con un tasso di utilizzo del 4,3 per cento. Questo nella politica di orientamento.

M A R C O R A , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole relatore, lei fa riferimento a quanto assegnato dalla sezione orientamento del FEOGA fino al 1974 o fino al 1973?

B O A N O , *relatore.* Fino al 1973. Mi auguro che nel 1974...

C I P O L L A . Ma sono i ritardi della Commissione che fanno saltare i progetti delle nostre cantine sociali. Perchè dobbiamo prenderci tutta la colpa noi? So che il Ministero non funziona, ma « quelli » sono peggiori del Ministero dell'agricoltura. Se si va con il cappello in mano noi otterremo sempre il trattamento che ci meritiamo. Si tengono un progetto per due anni e dopo due anni quel progetto non vale più niente: con una mano te lo concedono e lo mettono nella statistica e con l'altra mano ti accusano di non essere capace di realizzarlo dopo che se lo sono tenuto due anni.

B O A N O , *relatore.* Senatore Cipolla, sarei lieto allora che lei mi spiegasse perchè gli altri paesi d'Europa, pur essendoci gli stessi funzionari e la stessa Commissione, hanno un tasso di utilizzo molte volte superiore al nostro.

Partendo da queste premesse mi chiedo con quale forza di persuasività possiamo chiedere che si corregga l'attuale squilibrio a scapito della sezione orientamento i cui stanziamenti solo in previsione stanno in rapporto da 1 a 10, mentre dal consuntivo generale del FEOGA fino al 31 dicembre 1973 (un miliardo e 28 milioni di unità di conto sezione orientamento e 15 miliardi 393 milioni di unità di conto sezione garanzia) presentano esattamente il rapporto da 1 a 15, rapporto che tende a deteriorarsi...

MARCO RA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A che periodo fa riferimento?

BOANO, *relatore*. Fino al 1972 c'è il rapporto da 1 a 15.

MARCO RA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A quali anni si riferisce?

BOANO, *relatore*. Il conto garanzia incomincia dal 1962, il conto orientamento incomincia dal 1964. Conglobando le due colonne abbiamo fino al 31 dicembre 1972 un rapporto da 1 a 15 il quale si è deteriorato nel 1973 passando ad un rapporto da 1 a 20. Anche nel settore garanzia, dove non c'è apporto finanziario diretto da parte degli Stati membri ma tutto viene corrisposto dalla Commissione e viene imputato alla Comunità, abbiamo un tasso di utilizzazione medio degli stanziamenti che è il più basso della Comunità, 47,2 per cento, di fronte al 101,1 per cento della Danimarca e al 100,4 per cento della Repubblica federale.

Comprendo quindi che non è agevole per il nostro valoroso Ministro scuotersi di dosso certe volte alcune premesse nel rappresentare, come egli fa con tanto impegno e con tanta competenza, le nostre istanze a Bruxelles. Non gli sarà agevole farsi portavoce, come giustamente farà, di quanto è rilevato negli appunti elaborati dal Ministero dell'agricoltura in riferimento al consuntivo sulla politica agricola comunitaria redatto nei mesi scorsi dalla Commissione, laddove si lamenta che gli interventi del FEOGA per la sezione orientamento non consentono la realizzazione di tanti progetti italiani proprio per il fatto che questi non risultano praticamente più eseguibili a seguito della lievitazione dei prezzi. Comprendo, signor Ministro, quale sarà la sua difficoltà nel contro-battere le argomentazioni che certamente gli organismi della Commissione le frapperanno rilevando che a questi limiti potrebbe già in parte rimediare lo Stato italiano computando — questo è il grosso problema che dobbiamo rimandare al futuro ma che occorrerà trattare — anche per la sezione o-

rientamento, come per la sezione garanzia, l'unità di conto a 833 lire anziché a 625, come attualmente accade per ogni intervento riguardante le strutture.

Ho ancora in mente con preoccupazione le conclusioni cui era giunto il CNEL nel suo rapporto del 29 marzo 1973, quando da parte di quell'organismo ci si chiedeva se era possibile applicare le direttive. « Al di là delle considerazioni relative al contenuto politico e tecnico delle direttive il CNEL ha espresso soprattutto una preoccupazione: che il nostro paese, con la strumentazione legislativa e amministrativa di cui dispone, non sia in grado di dare a tali direttive la doverosa applicazione. L'Assemblea ha ritenuto pertanto suo dovere dare un contributo soprattutto in questa direzione: stimolare il Governo italiano » e sono sicuro che lei, signor Ministro, non ha necessità di questo stimolo perchè già lo recepisce « ad agire con la massima sollecitudine, tanto più che l'Italia è il paese che più di ogni altro è interessato a una politica di riforma delle strutture essendo ormai evidenti a tutti gli scarsi benefici di una politica di sostegno dei redditi attraverso il sostegno dei prezzi ».

La conclusione cui si è giunti da parte di alcuni apprezzati colleghi che sono intervenuti questa mattina nella discussione è quella dell'urgenza dell'approvazione di queste direttive e del disegno di legge che le recepisce. Faccio mia la frase che è stata detta questa mattina: al punto in cui siamo, queste direttive è necessario applicarle così. Approvazione immediata, dunque, anche per chiudere il periodo di troppo lunga inazione perchè, permanendo la situazione attuale, continuiamo a pagare per migliorare le strutture agrarie di altri paesi che sono in uno stato sensibilmente migliore del nostro.

Mi auguro che l'approvazione di questa legge produca anche, di riflesso, un altro effetto; valga cioè a riaprire un più approfondito dibattito su tutti i problemi dell'agricoltura italiana e a riscoprire l'agricoltura. Lei, signor Ministro, alcuni giorni fa in quest'Aula ha accennato con sofferenza alle necessità cui a volte si è costretti, ad acconsentire cioè all'immissione nella Comunità o addirittura nel nostro paese di prodotti

agricoli provenienti da paesi terzi per aver modo di realizzare lo scambio con prodotti industriali. Sulla strada di equilibrare la situazione con la esportazione di prodotti industriali, troviamo però formidabili competitori nei sistemi industriali di soverchiante potenza al nostro confronto quali quello statunitense e quello giapponese, che cercano, per le stesse vie, il riequilibrio alle loro interne difficoltà.

Di fronte all'ardua possibilità di ottenere risultati tangibili per quella sola strada, non dobbiamo dimenticare che il settore agricolo assumerà sempre più carattere di necessità e preminenza in un mondo che va sovrappopolandosi e in cui i grandi bisogni del domani saranno sempre di più i bisogni primordiali dell'esistenza: l'acqua, gli alimenti. Ricordo che la cosa che più mi preoccupò in una conversazione con il sindaco di San Francisco fu quella di sentire dal primo cittadino di quella caotica città — che non ha tuttora un piano urbanistico, per cui chiunque può costruire con le modalità che vuole e dove vuole — che l'unica preoccupazione che la contea di quella città si poneva era, nelle costruzioni, quella di non limitare il terreno agrario...

M A R C O R A , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. C'è qualcosa di peggio di Roma allora.

B O A N O , *relatore*. Ecco allora le grandi possibilità che devono essere ritrovate domani riscoprendo a fondo l'agricoltura.

Chiudo con una osservazione che mi ha fatto un infinito piacere udire stamattina, anche se veniva da altri banchi, perchè è una cosa che ho sempre detto le rare volte in cui la mia voce è risuonata in quest'Aula. È stato detto: la politica agricola comunitaria è stata definita il cemento d'Europa mentre è un elemento di disgregazione. Sottoscrivo appieno questa dichiarazione, anche perchè le frasi che seguivano quella iniziale indicazione andavano proprio nel senso di una ipotesi che qui ho sempre affermato, che, cioè, oltre alla politica agricola ci sono tante altre componenti per fare l'Europa, gli scambi di pro-

dotti industriali ad esempio. È una affermazione che riflette un'idea a me particolarmente cara, a me nato nel Nord che è la parte dell'Italia che ha meno vantaggi dall'applicazione della politica agricola comunitaria...

Z I C C A R D I . Mentre noi del Mezzogiorno ne ricaviamo tutti i vantaggi!

B O A N O , *relatore*. Mi riferisco alla entità degli stanziamenti che riguardano i vari prodotti. Se poi giungano o meno agli agricoltori è un altro problema ma, se si considera l'entità degli stanziamenti, c'è una sproporzione nella loro devoluzione come tra l'80 e il 20 per cento.

M A R C O R A , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non capisco come mai i piemontesi abbiano pensato alla conquista dell'Italia! (*ilarità*).

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, non raccolga tutte queste provocazioni.

B O A N O , *relatore*. È chiaramente una provocazione ma io credo che i nostri antenati l'abbiano fatto per ragioni prevalentemente sentimentali. (*ilarità*).

C I P O L L A . Come nelle crociate.

B O A N O , *relatore*. Nelle crociate la componente sentimentale era soltanto accessoria mentre nel caso dei piemontesi fu preminente. È stata espressa stamattina — dicevo — una intenzione che a me è cara, quella della riduzione della Comunità ad una zona di libero scambio industriale. Devo però constatare (e con ciò concludo) che se così fosse, oggi non potremmo essere qui e ringraziare il Ministro per aver ottenuto che vengano riaperte le frontiere per l'esportazione dei vini del Mezzogiorno! (*Vivi applausi dal centro*).

M A R C O R A , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche del Nord, anche dei vini piemontesi.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me dispiace innanzitutto di non aver potuto seguire il dibattito se non per alcune parti in cui esso si è svolto, per impegni che conoscete. Vorrei però, dopo le battute finali della replica dell'onorevole relatore, dire che la Comunità per noi è una scelta irreversibile. Vi sono inadempienze nazionali (lei ne ha denunciata qualcuna, onorevole relatore), insufficienti scelte comunitarie a favore del nostro paese: bisognerà poi vederle nel concreto perchè quando si danno dei dati bisogna avere parametri costanti perchè altrimenti si finisce per fare delle valutazioni non esatte.

Ripeto comunque qui quello che ho detto ieri in Consiglio dei ministri della Comunità. Noi italiani, per insufficienze anche delle nostre strutture, forse per una impostazione della politica agricola basata sul sostegno di prodotti che non erano i nostri, non abbiamo avuto quei vantaggi che ognuno di noi sperava, ma è certa una cosa: se si dovesse tornare indietro sarebbe peggio. Dobbiamo fare una valutazione delle insufficienze della politica comunitaria, dobbiamo fare un esame delle insufficienze della politica agricola nazionale, ma nella somma di tutto questo esame non possiamo recedere da un concetto fondamentale: tornare indietro da quella che è stata la proposizione comunitaria non è nell'interesse nè agricolo nè industriale nè politico del nostro paese.

Come ho detto, avrei voluto essere più presente al dibattito, avrei voluto sentire direttamente le valutazioni dei singoli interventi degli onorevoli senatori. Ho cercato nel limite del possibile di seguire i resoconti del Senato. Da tutto è emerso uno stato di disagio per i tempi di attuazione di queste direttive nella modificata realtà attuale rispetto a quella che era nel 1972, quando la legge di recepimento fu proposta. Però questa è una normativa che, sia pure nei limiti in cui essa viene ad essere approvata, ha importanza per il futuro della nostra agricoltura. A

lei, senatore Boano, che, nello svolgere il suo compito di relatore, non si è certamente attenuto alla tradizione del conformismo dei relatori, vada un particolare ringraziamento per la fatica a cui si è sobbarcato nel presentare una relazione articolata, documentata e anche ricca di suggerimenti.

Da parte degli oratori, sia in Commissione che in Aula, è stata espressa, sia a livello di interventi di maggioranza quanto di opposizione, una sorta di delusione per quella che è sembrata una posizione anche intransigente sul testo da parte del Governo. Credo di dover dare subito un chiarimento. Quali siano le vicende che hanno caratterizzato questa materia del recepimento nella nostra legislazione delle direttive della Comunità europea per la riforma delle strutture è una cosa che è a conoscenza di tutti. Esse furono approvate a Bruxelles nell'aprile del 1972. Avrebbero dovuto entrare in vigore entro un anno dalla loro notifica — cioè dall'aprile del 1973 — e quindi, successivamente, col 1° aprile 1974. Siamo nel 1975 e nel nostro paese non sono ancora operanti. Questo ritardo ovviamente ha già creato una serie di conseguenze negative.

Si rischia, come è già stato detto alla Camera, di trasformare quella che allora fu una vittoria italiana nei confronti degli altri *partners* della Comunità, che non l'accettarono di buon grado, in una sconfitta. Le norme comunitarie furono il primo tentativo di spostare l'intervento comunitario da quello che era il sostegno alla politica dei prezzi, alla politica dei mercati, verso la politica delle modifiche delle strutture.

Senatore Boano, lei ha dato delle cifre all'interno delle quali emerge forse in maniera più drammatica che da quelle che sono state date dal Ministero dell'agricoltura qual è stato l'orientamento della politica comunitaria: il 90 per cento del bilancio del FEOGA per la sezione garanzia, il 10 per cento per quanto riguarda la sezione orientamento, cioè l'intervento a modifica delle strutture.

All'interno di questo bilancio del FEOGA garanzia purtroppo, riferendoci a quello del 1975, abbiamo dovuto registrare che ancora si persegue la difesa di alcuni prodotti di cui l'Italia è deficitaria. Su 3.200 miliardi della

sezione garanzia del FEOGA, 1.287 (quindi circa il 40 per cento) sono ancora a sostegno dei prodotti lattiero-caseari. Forse è qui che dovremo intervenire. Ai colleghi che ieri manifestavano grosse preoccupazioni nello stanziare ancora 50 milioni di unità di conto (circa 40 miliardi) per sostenere il vino, facevo notare che nel bilancio comunitario della sezione garanzia il sostegno del vino rappresenta il 2,5 per cento. Forse è il modo in cui è stata impostata la politica di sostegno dei mercati e dei prezzi che va rivisto. Ho anche visto che lei, onorevole relatore, insiste sulle nostre inadempienze; e naturalmente dai banchi dell'opposizione vi si insiste maggiormente. Le nostre inadempienze esistono, ma evitiamo di esasperare in maniera autolesionistica una situazione nella quale, oltre che per le nostre inadempienze, occorre intervenire probabilmente anche per modificare i rapporti, i sostegni, gli orientamenti.

Dobbiamo dirlo: non è solo da oggi che emerge il desiderio di spostare l'impegno comunitario dalla garanzia alle strutture; questa battaglia fu fatta già dai nostri predecessori anche se purtroppo, pur avendo costituito un momento positivo per l'Italia, non è stata poi tradotta nella realtà. Allora ci furono dei contrasti e, come tutti sanno, il contrasto fondamentale si manifestò sul modo in cui dovevano essere recepite le direttive: che parte dovevano avere le regioni e che parte doveva avere lo Stato nella gestione di ciò che le direttive mettevano a disposizione dello Stato nazionale italiano.

E qui non stracciamoci le vesti: non dobbiamo dimenticare infatti che nel rapporto con le regioni eravamo all'inizio. Coloro che si illudono che cambiamenti come quello che si è avuto in Italia con la costituzione delle regioni possano determinarsi prevedendo tutto, probabilmente non si rendono conto che le cose si creano e si modificano giorno per giorno. Stamani il presidente Rossi Doria (mi riferisco alla parte del suo intervento che ho potuto ascoltare) ha detto che gli altri Stati sono stati più di noi in grado di recepire l'accorpamento, l'associazionismo: in altri paesi sono cose acquisite, da noi sono cose da acquisire. Ebbene, alla base di queste insufficienze, vi è stato anche

questo momento non dico traumatico, ma certamente modificativo dei rapporti tra potere centrale e potere decentrato; io evito di dire Stato e regioni: le regioni sono Stato, partecipano allo Stato, per cui preferisco parlare di potere centrale e potere periferico.

Ma non possiamo meravigliarci del fatto che in quel momento vi fossero difficoltà nel definire i rapporti tra potere centrale e potere decentrato. Tutti sanno che la legge di recepimento era centralista ed ha avuto qualche difficoltà in sede parlamentare. La Commissione affari costituzionali ebbe modo di esprimere il proprio giudizio sulla stessa legge che venne modificata. Ho sentito il senatore Majorana, questa mattina, rilevare che nei processi verbali troppo spesso si parlava di accordi di maggioranza come punti di riferimento e troppo poco di valutazioni generali del potere parlamentare nei confronti del Governo. Comunque, sia passando attraverso accordi di maggioranza, sia tenendo conto della realtà del Parlamento, c'è stato un momento di verifica parlamentare su quanto il Governo proponeva.

Si proposero diverse soluzioni: una consisteva nel riconoscere alle regioni, nell'ambito del disegno di legge predisposto dal Governo, la facoltà di emanare disposizioni proprie anche in deroga alla disciplina contenuta nella legge nazionale, ma nel rispetto sia dei limiti stabiliti dalle direttive comunitarie, sia dei principi fondamentali desumibili dalla legge nazionale.

La seconda soluzione, che è poi quella che si è ritenuto di adottare, consisteva nell'individuare nella legge nazionale un complesso di disposizioni inderogabili costituenti normativa di principio al cui rispetto le regioni sono tenute, prevedendo che le stesse potessero con propria legge adattare la legge nazionale alle esigenze dei propri territori. In sostanza, il provvedimento si ispira a questa seconda soluzione, che è poi la soluzione proposta dalla Commissione affari costituzionali. Certo la Costituzione ha fissato delle regole fondamentali, ma, come spesso accade, quando si tratta di tradurre certe norme nella realtà sorgono complessi problemi che talvolta si possono superare ricorrendo alle tradizioni. Ricordava infatti il senatore Rossi

Doria le tradizioni proprie dell'Inghilterra ed il senatore Boano faceva riferimento alle tradizioni dell'Olanda, che purtroppo noi non abbiamo.

Questo problema di chiarimento dei rapporti tra Stato centrale e Stato regionale ha creato delle difficoltà. Si è detto anche, nel corso del dibattito, che il provvedimento finisce per emarginare le regioni, proponendosi — questa è l'espressione del senatore Mari — quasi come manifestazione di sfiducia nei confronti delle regioni, mentre ad esse dovrebbe essere riconosciuto un ben più ampio ruolo nell'attuazione delle norme comunitarie. Bisogna tener conto — mi rivolgo in particolare al senatore Zavattini — che vi erano nelle direttive alcuni aspetti vincolanti al cui rispetto il nostro paese, come del resto gli altri paesi, è rigorosamente tenuto. Ciò non è aberrante nè rappresenta una rinuncia alla sovranità degli Stati, ma rientra nella logica della costruzione europea.

Troppe volte a livello di stampa e anche a livello parlamentare non si ha una esatta conoscenza dei meccanismi comunitari e delle cause di alcuni atteggiamenti comunitari e forse varrebbe la pena di fare un approfondimento. Del resto il contributo finanziario della Comunità sottolinea la necessità di uniformare la impostazione e di evitare trattamenti diversi nei diversi settori.

È stato anche autorevolmente osservato nel dibattito parlamentare che se nel nostro paese vogliamo veramente difendere le regioni più povere e più bisognose dell'intervento finanziario della Comunità oltre che della collettività nazionale, dobbiamo stabilire canoni di intervento e modalità procedurali uguali proprio perchè la partecipazione ai fondi comuni sia in rapporto non al campo di azione più o meno ampio che l'autonomia regionale prevede, ma alle situazioni reali, alla quantità di risorse, alle disponibilità e alle esigenze di ciascuna regione.

Comunque, di fronte a certe norme vincolanti previste nelle direttive, non vi poteva essere altra soluzione se non quella di adottare nel provvedimento di recepimento norme di carattere cogente. Per altri aspetti invece si poneva la necessità di assicurare un tessuto unitario per l'applicazione delle di-

rettive non solo nel rispetto del quadro adesso offerto, ma anche nel riconoscimento della necessità di evitare fenomeni di squilibrio fra l'una e l'altra regione. In questo obiettivo il provvedimento si configura nell'insieme del suo contesto.

L'autonomia delle regioni in sostanza è nella individuazione delle esigenze territoriali, nel loro inquadramento nei principi comuni, nell'esame, nel giudizio, nella selezione delle singole proposte che emergono.

Questa mattina è stato detto che è inutile fare emendamenti che attribuiscono poteri maggiori o minori alle regioni, data la situazione che ormai esiste; converrebbe tentare di risolvere, con collegamenti diretti con le regioni, i problemi che il recepimento porrà. Quello che oggi è sottoposto al nostro esame è un provvedimento di principio, un esempio della produzione legislativa che dovrà caratterizzare il settore agricolo nel doveroso rispetto delle competenze primarie delle regioni, anche in un quadro complesso come quello dei rapporti tra il nostro paese e la Comunità europea.

Per quanto concerne poi il momento amministrativo, la correlazione tra attività normativa e attività amministrativa è stabilita con riferimento alla potestà amministrativa regionale al di fuori di ogni ipotesi di delega, secondo l'originaria impostazione del provvedimento, ma nel quadro delle direttive della legge nazionale e di quelle che potranno successivamente essere emanate dallo Stato come esplicazione della funzione di indirizzo e coordinamento.

In ogni caso il significato politico di questo provvedimento consiste nell'aver scelto canoni di intervento precisi per la trasformazione della nostra agricoltura, canoni entro i quali e attorno ai quali debbono coagularsi i vari interventi comunitari nazionali e regionali. Non voglio ricordare tutta l'articolazione del provvedimento, che è conosciuta. Nè voglio stare a ricordare alcune tematiche particolari, forse le più controverse: quella che riguarda i parametri per la definizione dell'imprenditore a titolo principale nei due diversi casi dell'imprenditore singolo e delle associazioni, parametri per i quali mi sembra, senatore Pistolese, che le soluzioni indi-

cate rispondano alla caratterizzazione di imprenditorialità che vogliamo imprimere alla nostra agricoltura, tenendo conto anche della sua composita realtà; o quella ormai risolta relativa alle misure di intervento nelle aree e montagne depresse, o quella che riguarda i rapporti e gli accordi per la formazione dei consulenti socio-economici. Su questi temi ci soffermeremo probabilmente in sede di esame dei singoli articoli.

Quello che può essere ricordato è però che, nell'ambito degli obiettivi che le direttive della Comunità si proponevano, il provvedimento si distingue perchè dà rilievo particolare a due aspetti. Innanzitutto, in riferimento alla prima direttiva, viene dato rilievo particolare al riconoscimento, che si collega alla tradizione di tutta la nostra produzione legislativa e che è tipico del nostro paese — non sempre però, credo, per merito dei partiti dell'opposizione ma per delle esigenze che esistono — dell'impresa familiare così come vengono predisposti i modi per assicurare la massima partecipazione delle diverse categorie imprenditoriali (non solo i proprietari, ma anche gli affittuari, i mezzadri, i coloni) offrendo così a queste categorie, come ha rilevato del resto il relatore Boano, una più concreta possibilità di iniziativa. Per altro verso l'articolo 3, sul quale si è soffermato il relatore e che trova l'opposizione del Gruppo del senatore Pistolese, esprime lo spirito secondo il quale riteniamo si debba agire. In esso si dice che queste misure e in particolare i piani di sviluppo aziendale dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e con i piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni. Non possiamo dimenticare che le regioni hanno preminente responsabilità nella definizione, nella organizzazione, nel coordinamento degli interventi previsti dalle norme comunitarie.

Anche questo fatto evidentemente, oltre che la necessità di disporre di efficaci organismi per l'acquisizione e la redistribuzione delle terre, contribuisce a dare ulteriore motivo al nostro impegno per un definitivo assetto degli enti di sviluppo. Ho notato questa mattina in qualche intervento dai banchi dell'opposizione che sembrano ignorati

gli sforzi che si stanno facendo in questo momento per dare agli enti di sviluppo un nuovo assetto. Intendo qui ribadire che gli enti di sviluppo, che hanno avuto una grossa funzione, che sono stati un momento di propulsione e di coordinamento quando le cose erano più difficili anche sul piano politico rispetto ad oggi, debbono trovare una loro collocazione alle dipendenze totali delle regioni. Spero di poter presentare al Parlamento il disegno di legge che sistema definitivamente gli enti di sviluppo. Comunque uno dei principi sui quali si baserà questo disegno di legge è la completa regionalizzazione degli stessi enti di sviluppo.

Non vorremmo distruggere quello che è stato fatto per inventare altre cose. Questo è il paese dove spesso, non risolvendo i problemi, non essendo in grado di ristrutturare le organizzazioni, se ne inventano delle altre che poi finiscono per diventare doppioni e per essere un peso alla società.

Non dimentichiamo che, se avessimo verificato e modificato certi settori, che in questi giorni vengono attaccati e denunciati in maniera esasperata, senza pensare di creare delle contropartite e delle controposizioni, forse avremmo fatto in maniera maggiore gli interessi dell'agricoltura.

Per gli enti di sviluppo completa regionalizzazione, ma certamente non liquidazione del passato, bensì innesto all'interno delle nuove esigenze dell'agricoltura. Regionalizzazione, potere alle regioni, capacità delle regioni di determinare obiettivi e programmi per gli enti di sviluppo, certamente anche possibilità di determinare gli organi di controllo ma in collegamento con gli operatori che esistono all'interno del mondo agricolo.

Siamo in un momento in cui si esalta la partecipazione e per gli enti di sviluppo si ha quasi una sorta di contestazione per le rappresentanze di categoria siano esse coltivatori diretti, imprenditori, coloni, mezzadri, affittuari, conduttori. Perchè non dobbiamo avere un rapporto diretto all'interno degli indirizzi che fisserà la regione? Guai se dovessimo, come qualcuno propone, mettere in liquidazione questi enti e inventarne degli altri! Il risultato sarebbe che i 6.400 dipendenti degli enti di sviluppo interregionali

continuerebbero a essere 6.400 e i nuovi organismi, attraverso altre intersezioni di potere, arriverebbero a portarne quasi altrettanti creando altre situazioni inutili. Chiarezza, dipendenza dalle regioni, finalità definite dalle regioni, organi sui quali le regioni svilupperanno i loro disegni anche se, per quanto riguarda le regioni, occorrerà verificare nel contesto delle esigenze nazionali il coordinamento perchè le stesse regioni, che oggi sono una realtà e che, con tutti i difetti, sono un grande momento di propulsione e un grande momento di rinnovamento, non diventino forme di degenerazione del potere con tutte le disfunzioni e tutti i vizi del potere centrale senza avere quello che bene o male è il senso dello Stato.

Questo è un discorso che va fatto perchè non ci si può illudere che solo trasferendo alle regioni i problemi questi si risolvano. In questi giorni abbiamo trasferito miliardi alle regioni e sono certo che queste li sapranno usare bene, ma ne sarò ancora più certo quando avremo il quadro d'insieme all'interno del quale queste iniziative dovranno operare.

Non è certamente questo disegno di legge di recepimento un atto che possa risolvere tutti i problemi e tutti i mali strutturali della nostra agricoltura. La prima direttiva pone il problema delle garanzie fideiussorie e anche in questo settore è stata avanzata nel nostro ordinamento una disciplina innovativa. È nostra intenzione presentare al Parlamento un organico provvedimento di revisione della legislazione sul credito agrario specialmente per quanto riguarda le fideiussioni bancarie e il finanziamento all'impresa e non alla proprietà, cioè al lavoro, all'imprenditorialità, alla capacità di operare e non al reddito e alla proprietà fondiaria.

La seconda direttiva dà le impostazioni per quanto riguarda l'estensione dei benefici delle indennità di cessazione e del premio di apporto strutturale, delle prestazioni previdenziali e assistenziali. E anche qui, pur se la nostra legislazione ha altre complesse e più grandi difficoltà di recepimento, è un passo avanti, tenendo conto degli obiettivi della norma per cui sarà opportuno che essa abbia un'ampia possibilità di applicazione

laddove vi sono prospettive di ricambio rapido nella conduzione della terra e non solo dove l'unica prospettiva è l'esodo, lasciando terreni abbandonati.

Sulla terza direttiva, le valutazioni del relatore hanno dimostrato la sua validità. Il disegno di legge riconosce il carattere di servizio pubblico alle funzioni socio-economiche e di qualificazione professionale, fornisce garanzie per la formazione di consulenti socio-economici, richiamando a tale impegno anche il contributo delle università. Però, se tutte queste possibilità dovessero essere tradotte in una sorta di spartizione corporativa all'interno della scuola e degli organismi professionali, probabilmente falliremmo.

Bisogna fare un salto di qualità perchè non basta inventare un'organizzazione sindacale per avere la propria parte di gestione della scuola professionale, annullando e abbassando tutti i livelli, ma bisogna dimostrare che quello che non è stata capace di fare l'industria l'agricoltura è in grado di farlo. Quante volte, senatore Cipolla, sindacati, organizzazioni sociali ed economiche hanno creato organismi per avere la propria fetta di istruzione professionale creando poche professionalità! Quante scuole di taglio o di stiro sono state fatte per entrare in questo settore! Noi dobbiamo dimostrare di essere in grado di affrontare il problema dell'agricoltura e sarebbe grave che ogni organizzazione sindacale all'interno dell'agricoltura facesse il proprio piccolo settore corporativo per avere la propria piccola fetta di finanziamento. Quanti miliardi si spendono per queste scuole professionali...

C I P O L L A. Modifichiamo allora gli articoli per impedire tutto ciò.

M A R C O R A, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Qui ci siamo tutti, da destra e da sinistra; ciascuno ha cercato di crearsi la propria fetta ma in questo ambito lo dobbiamo evitare ed è la capacità inventiva della nostra agricoltura che deve dimostrare che, attraverso la formazione di questi consulenti, attraverso il collegamento con l'istru-

zione professionale, si avranno come risultato degli esperti che vivano sull'agricoltura e non persone che ottengano un complemento, quasi come un presalario o un subsalario, in determinati momenti della loro vita. Per questo esistono altre leggi.

Come ho detto alla Camera, rilevo i dubbi in ordine alla validità di queste direttive. Teniamo conto dell'evoluzione avvenuta in campo economico e agricolo in questi ultimi anni ma dobbiamo seguire un duplice ordine di considerazioni: la prima riguarda il fatto che esiste una variabilità delle situazioni economiche ed agricole. Non mi riferisco solo al progressivo aggiustamento della situazione economica del nostro paese, per la quale, senza voler essere pregiudizialmente ottimisti, prendiamo atto che alcune inversioni si stanno manifestando, ma al fatto che nello stesso campo agricolo a livello internazionale si assiste a cambiamenti di situazioni e di prospettive, sia pure con riferimento a diversi settori. Oggi, ad esempio, dopo il verificarsi di una situazione di penuria di carni, cui ha fatto seguito una situazione di eccedenza, sembra che si arrivi ad un livellamento in campo internazionale.

Bisogna allora saper guardare non alla situazione contingente e non bisogna credere che, anche se sono insufficienti, queste direttive risolvano tutto. Vi devono essere delle indicazioni all'interno delle quali di volta in volta sarà necessario porre rimedio agli andamenti di fondo, a seconda delle considerazioni riguardanti il significato di questa normativa e in definitiva delle direttive comunitarie da cui essa trae origine. Con quelle direttive si intende capovolgere alcune tendenze in atto nell'agricoltura europea, ma soprattutto nella nostra agricoltura e far sì che siano i giovani e non gli anziani a rimanere sulla terra, offrendo loro la possibilità di un impegno globale e remunerativo che contrasti le tendenze all'esodo. Tutto ciò non significa una politica anticontadina; significa rompere alcune tendenze che si stanno trascinando ed aggravando. A questo proposito investirò le Commissioni agricoltura del Parlamento su quelle che saranno le proposte per la modifica della politica comunitaria. Con questo tra l'altro noi pensiamo di

far fronte all'esigenza di fondo che è essenziale per il nostro paese: evitare che si abbandonino ancora settori che sono in grado di dare risorse agricole, il che verrebbe a crearsi ove i giovani fossero ulteriormente sollecitati ad abbandonare l'agricoltura.

In sostanza vi è una obiettiva ragion d'essere di un ulteriore esodo. Questo non deve riguardare i giovani i quali appunto per questo devono avere la possibilità di operare nel quadro di un maggiore equilibrio tra i fattori produttivi, richiamati anche dal senatore Pecoraro, come queste direttive si propongono.

Certo, nel determinare alcune perplessità gioca anche il fatto che alcuni modi di azione che le direttive adottano rispondono a caratteristiche più proprie degli altri paesi; il che semmai sta a significare non tanto che queste norme non sono adeguate alla nostra agricoltura, quanto piuttosto che siamo noi a non essere ancora adeguati rispetto alle dimensioni degli altri paesi. Certo anche su questo forse nelle direttive sarebbe stata necessaria una contemperazione, cosa che, del resto, nelle ultime decisioni di regolamenti comunitari lo stesso Consiglio dei ministri ha tenuto presente. Perchè, come ho ricordato alla Camera, si è verificato per altri aspetti della politica agricola comune qualcosa che è stato un fatto se non discriminante comunque certamente non comprensivo dell'agricoltura italiana nel contesto della logica europea.

Tutto ciò che ho detto non vuole attenersi ad una impostazione di difesa ad oltranza, come se questo recepimento possa risolvere tutto. Concordo con chi afferma che non dobbiamo attribuire alle direttive e quindi alla normativa in esame una portata miracolistica. In effetti nel realizzare con questo provvedimento i presupposti per l'applicazione di quelle direttive, noi affrontiamo soltanto alcune delle tematiche anche strutturali relative allo sviluppo dell'agricoltura. Sono state citate alcune cifre in ordine al numero dei coltivatori che potranno avvantaggiarsi delle misure per l'abbandono dell'attività agricola e al numero delle aziende che potranno beneficiare delle misure per la realizzazione dei piani aziendali di sviluppo. Dob-

biamo però anche tener conto dell'area di responsabilità affidata alla discrezionalità legislativa e amministrativa delle regioni.

Rimane, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il fatto che pur prendendo atto che gli stanziamenti disponibili possono apparire insufficienti e considerando l'aumento intervenuto nei costi e anche la variazione del rapporto di cambio tra lira e unità di conto — e questi rilievi sono formulati un po' da tutte le parti proprio sulla base dell'esperienza — potrà essere valutata l'opportunità, in un secondo tempo, di apportare variazioni a questi stanziamenti, sì da adeguarli alle necessità senza ricorrere fin da oggi ad iniziative che farebbero correre il rischio di ulteriori rallentamenti. In ogni

caso — lo ripeto — il provvedimento non può nè intende affrontare tutte le necessità connesse al miglioramento delle strutture agricole.

Si richiede invece una più vasta gamma di misure, sia nazionali che comunitarie. Di ciò, del resto, prese atto fin dal 1968 il *memorandum*. Secondo le sue intuizioni si sono venute sviluppando alcune altre iniziative comunitarie: quella approvata nel 1973 a favore della zootecnia, la direttiva a favore della montagna per le zone meno favorite, che speriamo venga definita nelle percentuali di contribuzione da parte della stessa Comunità, la direttiva per la forestazione, quella per l'associazionismo, che intendiamo portare avanti.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue M A R C O R A, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). In definitiva si delinea un disegno, da parte della Comunità, che ci trova impegnati. L'assurdo è pensare che tutti i mali vengano da una sola parte: i mali come il bene di un popolo vengono da tutti e dall'insieme di tutte le componenti della stessa società nazionale. Nessuno può ritenersi fuori, nel bene e nel male, dalla propria storia e dalla storia della propria patria.

Riteniamo che questa sia un'occasione perchè si possa riconsiderare anche la politica agricola comune, per la quale del resto — come ho detto prima — l'Esecutivo europeo ha già preso impegno di fronte al Consiglio dei ministri. Riteniamo che dobbiamo presentarci con delle valutazioni nostre.

Devo dare qui atto al Parlamento e soprattutto al Senato che non ci sono posizioni di divaricazione tra maggioranza e minoranza. Credo che sia stata una delle cose di cui forse devo ringraziare di più la provvidenza quella di avere potuto ottenere solidarietà indipendenti dalle parti in una battaglia che dobbiamo affrontare. Forse questo nostro paese

ha bisogno di meno differenziazioni nominalistiche, di trovare momenti di convergenza, di verifica sulle cose che si capiscono, sulle cose per cui valga la pena di associarci e anche di dividerci.

Anche qui siamo di fronte al recepimento di direttive che nessuno pensa che risolvano tutti i problemi dell'agricoltura, come del resto non è ammissibile però che si pensi che siano del tutto negative ai fini dello sviluppo della nostra agricoltura. È un impegno da portare avanti nel quale ognuno nel salto di qualità che vi è stato in questo paese, deve trovare i connotati propri di solidarietà civile, di solidarietà nazionale per degli sforzi che abbiamo tutti interesse a portare avanti, perchè nel bene e nel male siamo associati in una storia che è quella della nostra patria e del nostro popolo.

Onorevoli senatori, ribadisco, nella conclusione, consapevolmente i limiti di questo provvedimento. Ancor più siamo consapevoli dell'arco dei problemi gravosi che pesano ancora sulla nostra agricoltura. Penso che a tutto questo si potrà far fronte con l'impegno di tutti; e questo l'ho ripetutamente

detto. Stiamo affrontando — ed è noto — i problemi relativi alla zootecnia, stiamo definendo la nostra posizione per la revisione della politica agricola comune, stiamo operando e continueremo ad operare nel campo del credito.

I nostri obiettivi più immediati sono la riforma dell'AIMA, il miglioramento dell'assetto nel campo della ricerca e della sperimentazione, l'avvio dei programmi di investimenti pubblici. Sono cose sulle quali dovremo verificarci, contestarci, ma dovremo trovare delle linee di soluzione che non siano tali da rimanere soltanto nel testo di un disegno di legge, ma trovino possibilità di realizzazione.

L'Esecutivo ha l'obbligo di operare affinché dalla realizzazione operativa di queste approvazioni derivino i risultati che la nostra agricoltura aspetta. Quello che qui voglio ribadire è che dobbiamo affrontare queste tematiche in una prospettiva globale delle necessità e secondo una linea logica, in modo organico e coordinato. Dobbiamo iniziare dai problemi più urgenti per poi giungere a risolvere anche i problemi a più vasto raggio. Intanto, come dicevo all'inizio, questo provvedimento può costituire un passo avanti e dare un importante contributo per il progresso della nostra agricoltura. La sua approvazione varrà a restituire la fiducia e a promuovere l'iniziativa di tanti settori imprenditoriali; e vorrà dire anche metterci nella condizione, di fronte alla Comunità, di aver ottemperato ai nostri impegni. Non dimentichiamo che siamo già stati citati, per questa materia, di fronte alla Corte di giustizia, per inadempienza.

Mi è stato chiesto — anche se non è all'ordine del giorno — che riferisca su quanto è avvenuto ieri al Consiglio dei ministri dell'agricoltura a Lussemburgo. Non ho difficoltà a farlo, se la procedura me lo consente.

Ieri a tarda sera la Francia ha dichiarato ufficialmente la liberalizzazione della circolazione delle merci all'interno del Mercato comune, cioè ha tolto il blocco all'importazione del vino italiano. Contemporaneamente la Comunità ha deciso l'apertura di una nuova *tranche* di distillazione, però senza determinazione preventiva, legata alle possibilità

di distillazione sia della Francia che dell'Italia, relativamente a 55 giorni di capacità di distillazione. Questi 55 giorni erano stati prospettati dalla Comunità iniziando dal 6 giugno e fino al 1° agosto. Data la situazione italiana, data la situazione degli impianti, date alcune esigenze ecologiche legate all'estate e dato anche il periodo delle ferie d'agosto, abbiamo chiesto di poter disporre di questi 55 giorni di distillazione entro il 20 ottobre. Ciò vuol dire che, oltre i 2.358.000 ettolitri assegnati all'Italia per il contingente di distillazione, avremo la possibilità, per 55 giorni, di portare alla distillazione, con pagamento interamente fatto dal FEOGA, il nostro vino.

Contemporaneamente la Francia è stata autorizzata a pagare con mezzi nazionali, e quindi non del FEOGA, lo stoccaggio privato per 1.500.000 ettolitri: è pressappoco la quantità di vino che dovrebbe essere stata acquistata negli ultimi tempi dai commercianti francesi in Italia. Questo vino sarà stoccato, sarà tenuto fermo per tre o quattro mesi a complete spese del Governo nazionale francese. E questo per quanto ci riguarda è un fatto positivo perché alleggerisce ulteriormente il mercato.

Si è preso impegno, attraverso un ordine del giorno da trascrivere in un regolamento del Consiglio dei ministri, di stabilire entro il 1° agosto nuove norme per quanto riguarda gli aiuti all'impianto di nuovi vigneti per i vini da pasto. Si è stabilito anche che saranno prese in considerazione le proposte dell'Italia al fine di riverificare lo zuccheraggio che è consentito in alcuni Stati e che potrebbe essere sostituito da mosti concentrati in diversi Stati. Ma soprattutto ieri, senza ulteriori oneri per il nostro erario, si è ottenuto lo sblocco immediato delle frontiere, la possibilità di un'ulteriore distillazione che è stata calcolata in 50 milioni di unità di conto, quindi circa 41-42 miliardi di lire da dividersi tra noi e la Francia. Il Governo francese si è anche assunto l'onere di tenere bloccato, a spese proprie, un quantitativo pari a 1.500.000 ettolitri di vino al fine di alleggerire il mercato francese relativamente alla commercializzazione del prodotto.

In particolare ieri abbiamo avuto la testimonianza da parte del Governo francese della serietà del modo di operare del Governo italiano ed abbiamo avuto la solidarietà di tutta la Comunità. In questa difficile situazione siamo riusciti ad evitare con fermezza atteggiamenti che potessero giustificare reazioni della controparte e mi sembra che il risultato sia positivo.

Mi giunge notizia che stamani ci sono state nuove manifestazioni nel Midi. Mi auguro che queste possano essere riassorbite e che il mercato del vino sia riequilibrato. Soprattutto spero che, con la modifica del regolamento 816 della Comunità, si trovi il modo anche di contenere la sovrapproduzione, di evitare impianti che creino sovrabbondanza di vino di bassa qualità, tenendo presente che in tutti gli impegni presi ieri abbiamo sempre cercato di salvaguardare la possibilità di impianti e di reimpianti per quanto riguarda i vini di qualità. *(Vivi applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

F I L E T T I , Segretario:

TITOLO I

OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. È istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:

a) promuovere sollecitamente l'ammmodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschi-

mento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

c) adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile a scopo di miglioramento delle strutture ».

1.1 **NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA**

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: « non più coltivati », aggiungere le altre: « al fine di migliorare le condizioni di vita delle zone rurali ».

1.2 **BALBO**

Tra le lettere b) e c), inserire le seguenti:

« (...) conseguire un elevato grado di approvvigionamento dei prodotti agricolo-alimentari, specie nei comparti zootecnico e bieticolo-saccarifero;

...) favorire la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione e l'espansione della proprietà coltivatrice, dell'associazionismo e della cooperazione ».

1.3 **ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, MARTINO, MARI, GADALETA, ZICCARDI**

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prima di illustrare l'emendamento 1.1, se il Presidente me lo consente, poichè sono il primo a parlare dopo la replica del Governo, vorrei esprimere al ministro Marcora il più vivo apprezzamento per l'opera che ha svolto a Bruxelles con risultati indubbiamente concreti ed utili per i nostri viticoltori. La liberalizzazione della circolazione delle merci e l'aumento della distillazione agevolata sono certamente due fatti positivi che, unitamente agli altri provvedimenti adottati, mi sembra abbiano avviato a soluzione un grosso problema.

Passando al testo del disegno di legge, vorrei anzitutto rilevare che, in linea di massima, siamo contrari al sistema adottato in questi ultimi tempi di inserire, all'inizio di ogni legge, un articolo di carattere programmatico nel quale si chiariscono gli « scopi » della legge stessa. Questa pratica ha chiaramente uno scopo demagogico. La legge si cala nella realtà della vita quotidiana, la legge non fa programmi nè dice quali sono « gli scopi », eccetera. È un sistema che adottiamo già da un po' di tempo e che certamente è deprecabile.

Comunque, fermo restando quanto è detto al primo comma dell'articolo 1, tra gli scopi di cui si parla vi è anche quello di cui alla lettera *b*) che noi vorremmo migliorare. Proponiamo cioè di sostituire la lettera *b*) con il seguente testo: « *b*) incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile a scopo di miglioramento delle strutture ».

Abbiamo già chiarito, nell'altro ramo del Parlamento, che questa lettera *b*) crea degli equivoci sulla mobilità della terra e vorrebbe riprodurre l'articolo 5 della direttiva 160 nella quale si fa riferimento alla superficie agricola scarsamente produttiva, stabilendo che deve essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola per essere destinata in particolare al rimboschimento od all'accorpamento.

Con il nostro emendamento proponiamo di rendere chiaro il principio dell'accorpamento dei terreni ai fini della loro utilizzazione per il miglioramento delle strutture.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 1.2 è volto al fine di evitare speculazioni sull'utilizzazione dei terreni non più coltivati.

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Signor Presidente, l'articolo 1 indica le finalità che si prefigge la legge e proprio perchè vengono qui fatte affermazioni di principio riteniamo che debbano essere aggiunti due commi tra le lettere *b*) e *c*). Il primo di questi commi è volto a far sì che le produzioni deficitarie nell'agricoltura italiana, quella bieticolo-saccarifera e quella del comparto zootecnico, abbiano la priorità nei piani.

Per quanto riguarda l'altro comma che si vorrebbe inserire, poichè si parla anche a dismisura di imprese valide, occorre tenere presente che nella realtà agricola italiana, se queste imprese debbono avere qualche valore e una qualche prospettiva, si deve parlare di associazionismo e si deve fare riferimento alla disponibilità della terra. Il comma che proponiamo è infatti il seguente: « (...) favorire la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione e l'espansione della proprietà coltivatrice, dell'associazionismo e della cooperazione ». A nostro parere infatti una azienda efficace, se vuole costituire qualcosa di nuovo rispetto al passato, deve avere disponibilità di terra e ancorarsi a forme di associazionismo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , *relatore*. Esprimo parere contrario.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Artioli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purchè in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonchè dai principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della Regione Sicilia, 3 dello statuto della Regione Sardegna, 2 dello statuto della Regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purchè in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonchè dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali le norme e i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 — terzo, sesto e settimo comma —, 24 — primo e secondo comma —, 25, 26, 30 — primo e terzo comma —, 33, 34, 37 — primo e secondo comma —, 38, 40 — primo, secondo e terzo comma —, 42, 44, 48 — primo comma —, 49 — secondo, terzo, quinto e settimo comma —, 50, 54 — primo comma —, 55, 56, 57 e 58.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente alla data della sua entrata in vigore nel territorio delle Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario.

Le disposizioni eventualmente adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri perchè provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

F I L E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purchè in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonchè i principi fondamentali contenuti nei seguenti articoli della presente legge: 7, 8, 9, 10, 11, 12, terzo comma, 18, primo e secondo comma, 23, 26, 28, primo e secondo comma, 29, 31, 38, primo comma, 40, 45 e 48.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge, purchè in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie.

Trascorsi 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, se le Regioni non avranno provveduto con proprie leggi a regolare la materia di attuazione delle direttive comunitarie e a norma dei precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente su tutto il territorio nazionale ».

2 1 ZAVATTINI, DEL PACE, ARTIOLI,
 MARI, CIPOLLA, MARTINO, GADAL-
 LETA, MODICA

Al terzo comma, sostituire le parole: « si considerano fondamentali le norme e » con le seguenti: « si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma ».

2. 2

IL GOVERNO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma.

2. 3

IL GOVERNO

Al quinto comma, sopprimere la parola: « eventualmente ».

2. 4

IL GOVERNO

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Fino a quando le Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purchè non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le Regioni a statuto speciale e per le Regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo ».

2 5

IL GOVERNO

L O B I A N C O, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L O B I A N C O, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, l'articolo 2 del disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato stabilisce quanto segue: a) che le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive comunitarie per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole, nel rispetto dei « limiti » stabiliti dalle direttive predette

nonchè « dai principi fondamentali » posti con la legge nazionale di recepimento; b) che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono, altresì, regolare con proprie leggi la materia medesima, anche in deroga alla disciplina della legge di recepimento, purchè siano in ogni caso rispettati i limiti stabiliti dalle ripetute direttive, nonché dalle « norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica ».

Il primo emendamento che si propone ha lo scopo in primo luogo di chiarire la portata della norma contenuta nel terzo comma dello stesso articolo, precisando, con la aggiunta delle parole « ai fini dell'applicazione del primo comma », che i principi contenuti nelle disposizioni ivi richiamate costituiscono limiti al cui rispetto sono tenute solo le regioni a statuto ordinario e non anche quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, le quali devono osservare, oltre che le disposizioni costituzionali e quelle contenute nei rispettivi statuti, solo i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie.

Il secondo emendamento precisa che le regioni provvederanno « ad adeguare » la propria legislazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di recepimento, nel rispetto dei suindicati principi. Il terzo emendamento sopprime, al quinto comma dell'articolo 2, la parola « eventualmente », per una esigenza di migliore formulazione in considerazione del fatto che necessariamente le regioni dovranno adottare quanto meno le norme procedurali per l'applicazione della legge di recepimento nazionale e dei principi contenuti nelle direttive.

L'ultimo emendamento infine, allo scopo di colmare un eventuale vuoto legislativo, oltre che disporre l'applicazione della legge in tutto il territorio nazionale in via transitoria fino a quando le regioni non avranno provveduto con proprie norme, fa salve le disposizioni regionali già in vigore che non siano in contrasto con i limiti stabiliti dall'articolo 2 rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, abbiamo discusso in Commissione questi emendamenti che il Governo ora presenta alquanto modificati rispetto a quelli presentati in quella sede. In generale abbiamo già manifestato la nostra opinione su questo problema dell'autonomia delle regioni. Tutto l'articolo, anche se modificato con gli emendamenti proposti, non risponde alla nostra esigenza di fondo. Però, penetrando nel ragionamento che fanno il Governo e la maggioranza, consideriamo che i primi tre emendamenti presentati dal Governo costituiscono un leggero spiraglio a una maggiore considerazione dei diritti delle regioni sia a statuto speciale che a statuto ordinario. L'ultimo emendamento, il 2.5, che sostituisce il sesto comma dell'articolo, ci desta non poche preoccupazioni. Non si tratta di preoccupazioni di principio, ma di applicabilità. A un determinato punto della legge diamo alle regioni sei mesi di tempo per approvare le leggi regionali di recepimento di questa legge e delle direttive e poi diamo, sempre alle regioni, due anni di tempo per adeguare la loro legislazione alla legge e alle direttive. Con questo abbiamo chiarito il modo in cui deve avvenire questo processo. Con l'emendamento 2.5, che riproduce in parte lo spirito e la lettera del sesto comma dell'articolo 2, si stabilisce che, malgrado ciò, le disposizioni del provvedimento si applicano immediatamente, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purchè non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.

Noi affermiamo che questa disposizione crea un'incertezza del diritto. Qual è, infatti, l'autorità che stabilirà quale parte della legge si applica immediatamente nell'ambito delle regioni e quale parte della legislazione regionale è in contrasto con le direttive comunitarie? Vorrei suggerire, dal momento che è stato fatto un certo sforzo, di com-

pletarlo. Abbiamo dato alle regioni queste direttive: entro sei mesi presentate i provvedimenti di recepimento, entro due anni adeguate tutta la legislazione. Poi, in contrasto con queste disposizioni, stabilite, con questo emendamento, che la legge si applica immediatamente e che tutte le norme che sono in contrasto con la legge decadono.

Non si tratta, ripeto, di una questione di indirizzo, poichè questo problema è già stato risolto nel senso della subordinazione delle regioni a queste direttive e a questa legge; si tratta di evitare un elemento di confusione. Ogni singolo ufficio, ogni singolo utente della legislazione regionale, ogni magistrato adito da una parte che non si riterrà tutelata a sufficienza aprirà il suo caso e in breve avremo una casistica enorme. Le leggi devono essere semplici. Abbiamo previsto le due ipotesi: sei mesi per i provvedimenti di recepimento, due anni per l'adeguamento. Ora, una legge che è perfetta, perchè pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia, e che quindi è creatrice di diritti e di doveri per i cittadini della regione siciliana (lo stesso vale per la provincia di Bolzano, per la Regione Valle d'Aosta o per la Sardegna) non può diventare incerta. Infatti è lo stesso legislatore che ha provveduto ad emanare la legge che deve dire qual è la legge in contrasto con i limiti stabiliti.

Mi dispiace che non sia stata sentita la Commissione affari costituzionali ma credo che qui siedano parecchi colleghi che sono giuristi e avvocati. Siccome non si tratta di una questione di indirizzo ma di semplificazione perchè bisogna evitare che possano determinarsi contrasti tra i cittadini a causa dell'incertezza del diritto, pregherei il Governo di mantenere i primi tre emendamenti e di non introdurre l'emendamento 2.5. In questo caso potremmo ritirare il nostro emendamento e votare quelli del Governo.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, mi spiace dover insistere sul mantenimento dell'emendamento, diretto a recepire l'attuale quarto comma, come previsto nel testo pervenuto dalla Camera, in una forma più chiara e precisa ed aggiungere l'ulteriore concetto che l'applicazione integrale della legge nazionale sino a quando le regioni non abbiano per conto loro legiferato, fa salva l'applicazione delle leggi regionali preesistenti. Si è stabilito tutto ciò anche su richiesta e in accordo con le regioni a statuto speciale in incontri che abbiamo avuto con i rispettivi rappresentanti: sta di fatto che le regioni possono legiferare anche prima dell'attuazione di queste norme per cui dobbiamo far salve tali leggi, purchè non siano in contrasto con i principi fondamentali per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, o le norme della riforma agraria per quanto riguarda le regioni a statuto speciale.

Pertanto insisto per la votazione anche dell'emendamento 2.5 perchè rispetta accordi intercorsi con i rappresentanti delle regioni.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Signor Presidente vorrei chiarire che le proposte di emendamento presentate testè dal Governo sono state concordate anche con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale ed hanno trovato la loro adesione.

Perciò pregherei il collega Cipolla di ritirare il suo emendamento perchè ci troviamo in una situazione molto delicata. Sarebbe meglio trovare un accordo *in toto* su questa materia e mi spiacerebbe se non si raggiungesse tale accordo.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, molto brevemente per confermare quanto già ho avuto occasione di dire in Commissione agricoltura. L'emendamento governa-

tivo è migliorativo rispetto al testo del disegno di legge in quanto cerca di contemperare due esigenze fondamentali, quella di rendere operativa la legge in tutto il territorio nazionale — che è un dovere, rispetto agli accordi comunitari — e quella di salvaguardare l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

È chiaro che l'articolo non è perfetto proprio perchè deve superare uno stato di *impasse* per fare in modo che la legge possa essere applicata in tutto il territorio nazionale e dare alle regioni il tempo per recepire tali leggi, regolarmente, e quindi sanare questa sovrapposizione del potere dello Stato rispetto al potere autonomo delle regioni.

Pertanto siamo favorevoli all'emendamento governativo ma vorrei rivolgere una preghiera al Ministro: è stata confermata anche oggi dal relatore senatore Boano la volontà di aggiungere al terzo comma, tra le norme inderogabili, tassativamente indicate, anche l'articolo 31 che è la regina delle norme inderogabili, la più importante, quella che impone il vincolo di non dare aiuti se non nelle forme previste dalla presente legge. Se si è trattato di una semplice omissione — come dobbiamo ritenere — allora, se non sotto forma di emendamento, almeno in sede di coordinamento, sia inserito l'articolo 31 insieme agli altri richiamati dal disegno di legge. Se la Presidenza mi autorizza potrei presentare un subemendamento; ritengo comunque che il Governo, nell'emendamento presentato, potrebbe rettificare un errore materiale della stesura della legge.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Siamo d'accordo sull'emendamento del Governo, anche se non lo condividiamo in pieno, perchè è migliorativo nei confronti del testo precedente e perchè viene a togliere a noi il dubbio che la Comunità avrebbe potuto decidere diversamente nel caso in cui non avessimo esteso su tutto il territorio nazionale l'adempimento delle direttive comunitarie. Con l'emendamento del Governo si riesce a togliere questo

dubbio e nello stesso tempo si dà la possibilità alle regioni a statuto speciale di provvedere in merito.

TEDESCHI FRANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI FRANCO. Ho avuto in questo momento l'opportunità di leggere l'emendamento proposto dal Governo, a proposito del quale mi pare che si tende a dare una risposta negativa alle perplessità da noi manifestate nel corso dell'intervento in sede di discussione generale, nel senso che si tende ad allargare i poteri attribuiti alle regioni a statuto speciale fin quasi a confonderli con poteri che a nostro giudizio sono propri dello Stato. Mi riferisco in modo particolare al primo degli emendamenti presentati dal Governo, cioè al 2.2, perchè sugli altri non abbiamo alcuna obiezione da muovere. Sull'emendamento 2.2 pertanto il nostro Gruppo si asterrà, mentre voterà a favore degli altri.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIPOLLA. Devo purtroppo insistere per la votazione del nostro emendamento. Volevo trovare una soluzione; non è possibile. Del resto tutta la parte di questa legge che riguarda la materia regionale sarà fra poco sottoposta al giudizio di chi conta più di noi, cioè del popolo italiano.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BOANO, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.1 e parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal Governo.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 3.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.

I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno

comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonché le caratteristiche delle strutture agrarie.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS,
MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Sopprimere l'articolo.

3.2 **BALBO**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Potranno godere delle provvidenze previste dalla presente legge anche i piani di sviluppo aziendali che, pur non armonizzandosi in tutto o in parte con i piani zonali esistenti o con le direttive regionali, siano però conformi allo scopo ed ai principi delle direttive comunitarie ».

3.3 **BALBO**

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Onorevole Ministro, con il nostro emendamento 3.1 chiediamo, così come fa il senatore Balbo con l'emendamento 3.2, la soppressione dell'articolo. Su questo punto l'onorevole Ministro, nella sua replica, aveva sottolineato che i piani zonali devono essere coordinati con la programmazione della regione, per cui il piano di sviluppo aziendale deve essere armonizzato con il piano zonale. Nella sua replica l'onorevole Ministro aveva affermato che questo coordinamento è necessario.

Orbene, mi pare che non sia esattamente così, perchè la Commissione esecutiva del Mercato comune ha sottolineato proprio que-

sto punto, dicendo che l'armonizzazione del piano aziendale con il piano zonale o regionale è una limitazione della libertà dell'imprenditore di operare le proprie scelte nel chiedere l'applicazione della presente legge.

Leggo il passo della Commissione esecutiva che dice: « La Commissione ritiene auspicabile chiarire il tenore dell'articolo. Essa preconizza pertanto di modificare il testo in modo da chiarire che possono essere incoraggiati eventualmente piani di sviluppo aziendali non conformi » — cioè esattamente il contrario di quello che diciamo in questa legge — « o solo in parte, a piani zonali esistenti o direttive corrispondenti »

Non mi si può dire quindi, come ha risposto l'onorevole Ministro, che questo è il sistema e che bisogna armonizzare il piano aziendale. In questo modo voi stroncate in pieno l'iniziativa imprenditoriale di chi vuole ammodernare la propria azienda; dopo aver effettuato un piano che viene regolarmente accettato, si può trovare una difficoltà di ordine locale per altre impostazioni e molte volte di carattere politico di alcune regioni o di alcune zone.

Ecco perchè la Comunità vi ha richiamati al dovere di rispettare l'indicazione datavi dalle direttive comunitarie. Vi siete allontanati ancora una volta; io non ho niente da aggiungere. Può darsi che su questo punto la Comunità vi negherà il parere di conformità perchè vi siete ribellati non solo alla direttiva ma anche alla indicazione della stessa Commissione esecutiva. Potete fare ciò che volete: io ho voluto soltanto sottolineare la difformità esistente rispetto alla direttiva comunitaria.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Col nostro emendamento 3.3 proponiamo di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Potranno godere delle provvidenze previste dalla presente legge anche i piani di sviluppo aziendali che, pur non armonizzandosi in tutto o in parte con i piani zonali esistenti o con le direttive regionali, siano però conformi allo scopo ed ai principi delle direttive comunitarie ».

Noi insistiamo su questo emendamento, perchè tale norma è stata richiesta espressamente dalla Commissione delle Comunità europee nel noto parere emesso sul precedente disegno di legge Natali. L'emendamento 3.2, invece, propone la soppressione dell'intero articolo, perchè il condizionamento, previsto dalla norma, dell'armonizzazione dei piani di sviluppo aziendale con i programmi regionali e con i piani zonali è contrario alla direttiva comunitaria n. 159.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , *relatore*. Il parere è contrario. signor Presidente.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 4.

I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le Regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalità di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

(È approvato).

Art. 5.

Gli stanziamenti ripartiti tra le regioni e attribuiti alle medesime in conformità degli articoli precedenti devono figurare nei bilanci regionali in appositi capitoli delle entrate e delle spese con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi.

(È approvato).

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Art. 6.

Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per

l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 29;

e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

6.1 DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI, ARTIOLI, GADALETA, MARTINO, ZICCARDI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) lire 40 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979 ».

6.2 BACICCHI, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, MARI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) lire 10 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979 ».

6.3 BACICCHI, ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, MARI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Questi tre emendamenti praticamente si illustrano da sè, pertanto non intendo dilungarmi su di essi. Spero che il relatore e il Governo coprano lo spazio di tempo al quale io rinuncio!

Noi proponiamo che la cifra devoluta nella direzione di cui all'articolo 6 sia iscritta sul fondo globale delle regioni e non sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura; inoltre, oltre a chiedere l'aumento dello stanziamento, chiediamo che il finanziamento venga riportato al 1975. Come ho detto, gli emendamenti si illustrano da sè; vogliamo ora sentire con quali argomentazioni verranno respinti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , *relatore*. La Commissione è contraria. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento 6.1 perchè non è possibile provvedere all'iscrizione sul fondo per il finanziamento dei programmi regiona-

li di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge n. 281, di spese pluriennali, come sono la maggior parte di quelle previste dall'articolo 6.

Quanto agli altri due emendamenti, le attuali disponibilità finanziarie non consentono ulteriori impegni di spesa.

P R E S I D E N T E . Senatore Artoli, insiste per la votazione dei tre emendamenti?

A R T I O L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 7.

Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno de-

gli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola;

b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 marzo 1965, n. 590, istituita all'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « Nel lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « Sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

7.1 DEL PACE, CIPOLLA, ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, MARTINO, ZICCARDI, GADALETA

Alla lettera c), sostituire le parole: « legge 26 marzo 1965, n. 590 », con le altre: « legge 26 maggio 1965, n. 590 ».

7.2 IL GOVERNO

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Il senatore Artioli ha già detto che noi vogliamo far sì che gli stanziamenti di cui alla presente legge non siano vincolativi su tutte le disposizioni, ma siano

iscritti al fondo globale per il finanziamento delle regioni. Con l'emendamento 7.1 proponiamo quindi che gli stanziamenti siano iscritti sul fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 281, cioè sul fondo globale per le regioni. Mi sembra questo il modo più corretto per giungere ad una possibilità di variazioni degli stanziamenti da parte delle regioni con applicazioni che non siano rigide come quelle che le direttive comunitarie e la legge di recepimento intendono attuare.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per dire che il Governo ha presentato una serie di emendamenti che possono essere considerati di coordinamento in quanto si tratta di errori materiali nei quali si è incorso durante l'approvazione del testo alla Camera. Ad esempio, laddove si dice: « legge 26 marzo 1965, n. 590 », deve intendersi: « legge 26 maggio 1965, n. 590 ». Per tutta questa serie di emendamenti quindi valgono tali considerazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 7.1 e favorevole all'emendamento 7.2.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario all'emendamento 7.1 per le motivazioni che ho esposto intervenendo sull'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 8.

Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica di cui ai successivi articoli 48 e 49;

b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1974, lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51;

c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 60;

d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6 miliardi per l'esercizio 1976, lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e 56;

e) lire 300 milioni per l'esercizio 1974, lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi

dal 1975 al 1978 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali previsti dall'articolo 54.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 8.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

8.1 **BACICCHI, ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI, MARTINO, GADALETA**

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Per quest'emendamento vale quanto già detto in precedenza, perchè ci riferiamo sempre agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Sono contrario.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione di bollettini di cui all'articolo 54, secondo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonché per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 9.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « di cui all'articolo 54, secondo comma », *con le altre:* « di cui all'articolo 54, terzo comma ».

9.1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame, già illustrato.

B O A N O , *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 10.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazione di indebitamento sul mercato che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 10.

F I L E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « con operazione di indebitamento », *con le altre:* « con operazioni di indebitamento », *e le parole:* « che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare », *con le altre:* « che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare ».

10.1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame, già illustrato.

B O A N O , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

TITOLO III.

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

SEZIONE I.

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO

Art. 11.

Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 17.

Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 11.

F I L E T T I , Segretario:

Alla lettera a), sopprimere le parole da: « rientrano » fino a: « per almeno 3 anni ».

11.1

BALBO

Sopprimere l'ultimo comma.

11.2

BALBO

Sopprimere l'ultimo comma.

11.3

NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS,
MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, con l'emendamento 11.1 chiediamo la soppressione della lettera a) perchè contraria alle direttive comunitarie, che considera solo gli imprenditori agricoli.

Con l'emendamento 11.2 chiediamo la soppressione dell'ultimo comma perchè la preferenza in esso prevista è contraria alle direttive comunitarie.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . L'emendamento 11.3 è identico a quello presentato da parte liberale. Ci sembra che tutto lo spirito e la filo-

safia delle direttive comunitarie siano imperniati proprio sull'autonomia dell'imprenditore nell'effettuare le proprie scelte. Questa non è una mia affermazione perchè lo dispone tassativamente la Commissione esecutiva in sede di pareri di conformità laddove afferma che « gli Stati membri dovranno tener conto del fatto che il rispetto della libertà incondizionata dei singoli imprenditori agricoli nelle decisioni riguardanti il loro futuro costituisce un elemento fondamentale delle 3 direttive ». Il che vuol dire che ancora una volta ci discostiamo dall'impostazione delle direttive comunitarie nel loro spirito fondamentale, volto a salvaguardare la libertà dell'impresa e l'uguaglianza di tutte le imprese, siano esse coltivatrici dirette, capitalistiche o familiari.

La preferenza stabilita nell'ultimo comma è pertanto non solo contraria alle direttive, ma anche incostituzionale perchè viola l'articolo 3 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BOANO, relatore. Esprimo parere contrario.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Balbo, identico all'emendamento 11.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 12.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle Regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una Commissione provinciale nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede.

PRESIDENTE. A quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al primo comma sostituire — ove ricorrono — le parole: « due terzi » con le altre:

« la metà » e sopprimere le parole: « risultante dalla propria posizione fiscale ».

12. 4 CIPOLLA, ZAVATTINI, DEL PACE, ARTIOLI, MARTINO, MARI, GDALETA, ZICCARDI

Al primo comma, sostituire le parole: « almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo », *con le altre:* « almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo », *e le parole:* « due terzi del proprio reddito globale », *con le seguenti:* « almeno la metà del proprio reddito globale ».

12. 1 BALBO

Al primo comma, sostituire le parole: « almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo », *con le altre:* « almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo », *e le parole:* « due terzi del proprio reddito globale », *con le seguenti:* « almeno la metà del proprio reddito globale ».

12. 2 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente:

« Il requisito del reddito e quelli inerenti al tempo dedicato all'attività agricola e alla capacità professionale sono accertati secondo le modalità che saranno stabilite dalle Regioni ».

12. 5 DEL PACE, CIPOLLA, MODICA, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GDALETA

Sopprimere l'ultimo comma.

12. 3 BALBO

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIPOLLA. La prima parte dell'emendamento 12. 4 è stata illustrata questa mattina dal senatore Rossi Doria e da altri colleghi i quali hanno ribadito come la direttiva

comunitaria preveda il 50 per cento. E io ritengo che si debba tornare al 50 per cento oltre che per le ragioni che sono state qui ampiamente illustrate, soprattutto per la vasta categoria di lavoratori coadiuvanti che lavorano in parte nell'agricoltura, in parte nell'industria o in altri settori. Mi pare infatti che escludere queste categorie dalla possibilità di accedere ad altre attività sia un errore.

La seconda questione è conseguente: è detto al primo comma dell'articolo 12: « ... che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale ». Questo è discriminante nei confronti dei lavoratori. Infatti un imprenditore non lavoratore può avere sì e no i due terzi e, secondo la legge italiana, i redditi agrari e i redditi fondiari, anche ai fini dell'imposta personale sul reddito, si accertano in modo presuntivo. I redditi da lavoro invece si accertano in modo preventivo e sono tassati al momento stesso della percezione. Quindi non si tratta di due terzi o di un terzo perchè il reddito di un fondicello sarà tassato non per quello che effettivamente è, ma come tutti i redditi agrari, cioè in base al coefficiente di moltiplicazione degli estimi catastali del 1939 che sono infinitamente più bassi e addirittura irrisori. Perciò quando si dice: « due terzi del reddito fiscale » è evidente che la parte del reddito da lavoro diventerà estremamente preponderante al di là dell'effettiva partecipazione. Quindi, dato che conosciamo benissimo qual è la situazione dal punto di vista del diritto tributario italiano per quanto riguarda l'accertamento — l'agitazione che è in corso riguarda appunto questo — stabilire metà o due terzi o una qualsiasi aliquota del proprio tempo di lavoro, decidendo contemporaneamente che la parte del reddito di lavoro deve essere determinata avendo riferimento alla posizione fiscale, significa non stabilire due terzi ma un quinto, un decimo, perchè questi sono accertamenti effettivi e quello è accertamento presuntivo. Perciò ritengo che l'emendamento 12. 4 debba essere messo in votazione, sia pure per parti separate, in relazione alle due modifiche in esso proposte.

L'emendamento 12.5 è conseguente a quello che ho illustrato.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . All'articolo 12 proponiamo di sostituire al primo comma le parole: « almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo » con le altre: « almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo » e le parole: « due terzi del proprio reddito globale » con le altre: « almeno la metà del proprio reddito globale ». Si ritiene opportuno abbassare le percentuali di tempo e di reddito previste nel testo in esame anche per dar modo di ottenere maggiori contributi da parte del fondo comunitario oltre che per ragioni di carattere obiettivo, tenendo anche presente come gli altri paesi della Comunità si sono regolati in merito.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3, la soppressione è motivata dalla considerazione che il mezzo di accertamento ivi previsto potrebbe portare ad una politicizzazione del sistema anche perchè non sono previsti i criteri in base ai quali accertare i requisiti della capacità professionale.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Anche noi concordiamo sulla necessità di riportarci nei termini indicati proprio dalla direttiva comunitaria. Anche qui ce ne siamo allontanati. Il sottofondo di questo allontanamento non è chiaro, non ci è stato mai spiegato in Commissione; spero lo faccia in Aula lo onorevole Sottosegretario. Oltretutto vi sono anche delle diverse interpretazioni. I colleghi di parte comunista, ad esempio, intendono che sono danneggiati i lavoratori della terra; noi riteniamo invece che viene esclusa la grossa fascia dell'impresa capitalistica, dell'impresa economicamente più redditizia. Infatti quando nel testo

della legge si dice: « almeno due terzi del proprio tempo di lavoro » si escludono grosse aziende, grossi imprenditori che certamente non impiegano due terzi del loro tempo, nè certamente ottengono due terzi del loro reddito; si esclude una grossa fascia di agricoltori che avrebbero potuto beneficiare della legge se si fosse rispettata la normativa comunitaria.

Sottolineo oltretutto l'esigenza di chiarire, perchè non è precisa, l'espressione « reddito globale risultante dalla posizione fiscale ». Il senatore Cipolla ha detto poco fa che il reddito agrario è molto basso ed è difficile poter raggiungere i due terzi. Desidererei avere dal Governo un chiarimento in questo senso.

Vorrei anche far presente che ieri in quest'Aula il sottosegretario Scardaccione assentiva decisamente a questa nostra proposta che del resto è un po' generale dal momento che molti Gruppi, compreso quello socialista a mezzo del senatore Rossi Doria, hanno manifestato le stesse perplessità. Mi auguro quindi che l'Assemblea, prendendo atto di questa richiesta generalizzata, voglia provvedere in conformità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , *relatore*. Onorevole Presidente, ruberò un po' di tempo all'attenzione dell'Assemblea per ribadire quanto ho già detto in sede di replica. Non abbiamo individuato una norma che sia in contrasto con la normativa comunitaria che usa l'espressione « pari o superiore al 50 per cento ». Quindi la seconda alternativa consente di elevare anche oltre questa percentuale la componente di reddito agricolo e di tempo dedicato al lavoro agricolo richiesta per la definizione degli imprenditori agricoli a titolo principale. Per altro, come ho già detto prima, si tratta qui di fare una scelta che è motivata da una doverosa attenzione preminente a coloro che traggono esclusivamente dall'agricoltura i propri proventi. Si è parlato di 70-80.000 aziende assistibili entro questo quadro, e vi è certamente un numero di

aziende sensibilmente superiore la cui componente di reddito è esclusivamente e genuinamente agricola. Sono quindi contrario al cambiamento del limite dei due terzi.

Riconosco che nella seconda parte dell'emendamento comunista 12.4 si affronta un problema reale, in quanto l'indicazione offerta dal reddito fiscale è certo scarsamente illustrativa ai fini dei presupposti. Si era già parlato di questo in Commissione e si era accennato alla possibilità di una soluzione alternativa. Non avendo soluzione alternativa negli emendamenti qui proposti sono costretto ...

CIPOLLA. Noi proponiamo una soluzione alternativa con l'emendamento 12.5. Cioè, al posto della cartella dei redditi, si demanda in sede di attuazione a livello regionale la facoltà di stabilire quali devono essere queste norme. D'altro canto, diversa è la situazione nelle regioni meridionali, dove il tempo pieno e il tempo ripartito tra agricoltura e industria si determinano attraverso altre forme e diversa è la situazione, ad esempio, nel Veneto dove zone di nuova industrializzazione e zone a tradizionale agricoltura comportano un altro tipo di *part time*.

A questo punto, visto che ci sono varie realtà, se si riconosce valida la nostra osservazione, la si accoglie approvando l'emendamento da noi presentato.

BOANO, *relatore*. Senatore Cipolla, mi riferivo ad un'alternativa nel quadro legislativo contemplato dalla redazione attuale dell'articolo. È logico che l'attribuzione alle regioni della facoltà di legiferare in materia di accertamento della componente agricola del reddito è indubbiamente una soluzione, ma va in una direzione che non è condivisa dalla maggioranza anche perchè l'attribuzione della facoltà di accertamento su redditi che hanno indubbiamente una componente eterogenea — perchè proprio di questo si tratta — alle regioni è un argomento di prevalente natura fiscale non attinente a quel campo di legislazione agricola in cui le regioni hanno competenza primaria.

Mi riferivo ad una soluzione nell'ambito contemplato dal disegno di legge e non nel senso di attribuire alle regioni questa facoltà che non ritengo devolvibile.

PRESIDENTE. Senatore Boano, siccome per la votazione dovrò necessariamente dividere l'emendamento comunista 12.4 in due parti, vorrei sapere se lei è contrario anche alla seconda parte.

BOANO, *relatore*. Sono contrario anche alla seconda parte, richiamandomi a quanto ho detto prima. Sono contrario infine all'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il relatore ha ampiamente detto perchè si respingono questi emendamenti. Per quanto riguarda la questione del 50 per cento, si è fatta una scelta al fine di accentuare il carattere dell'imprenditorialità nell'operatore agricolo anche in relazione alle insufficienti disponibilità finanziarie. Per la seconda parte dell'emendamento 12.4 mi rifaccio a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.4.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.4, del senatore Cipolla e di altri senatori, identica all'emendamento 12.1, del senatore Balbo, e all'emendamento 12.2 del senatore Nencioni e di altri senatori, non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento 12.4, non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

L'emendamento 12.5, presentato dal senatore Del Pace e di altri senatori, è concluso.

Metto ai voti l'emendamento 12.3 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 13.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge.

Semprechè il piano di sviluppo sia stato approvato dalla Regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13.

F I L E T T I , Segretario:

Sopprimere il terzo comma.

13.1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al terzo comma, dopo la parola: « corrisposte » inserire le altre: « al concedente ».

13.2 BALBO

Al terzo comma, in fine, aggiungere le parole: « ; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale ».

13.5 CIPOLLA, DEL PACE, ZAVATTINI, ARTIOLI, GADALETA, MARI, MARTINO, ZICCARDI

Sopprimere gli ultimi due commi.

13.3 BALBO

All'ultimo comma sostituire le parole: « riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11. », con le altre: « i mezzadri e i coloni che attuano il piano di sviluppo approvato dalla Regione hanno diritto a loro richiesta di trasformare il contratto di colonia e mezzadria in contratto di affitto a norma della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. ».

13.4 DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, ZICCARDI

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Col nostro emendamento 13.1 chiediamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 13. Detto articolo

prevede i beneficiari delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge. Infatti dice che: « Possono beneficiare delle provvidenze... oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole ... le associazioni... ».

Successivamente si stabilisce che il piano di sviluppo può essere attuato « indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

In tal modo abbiamo allargato i poteri già concessi al colono in sede di affitto con la legge del '71, con cui si autorizzava l'affittuario ad eseguire delle migliorie anche senza il consenso del concedente. Qui arriviamo addirittura a consentire che l'affittuario, il mezzadro possa effettuare non delle migliorie ma possa attuare dei piani di trasformazione, di sviluppo e possa trasformare integralmente l'azienda. A chi restano però le attività e le trasformazioni eseguite? Immaginate un piccolo fondo trasformato per esempio in un'azienda di tipo industriale e di commercializzazione, con oneri notevolissimi, con mutui ventennali. Tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale situazione sono evidentissime e noi aggraviamo una situazione già pesantissima prevista dalla legge dell'affitto dei fondi rustici.

Voi inserite poi in questa legge l'approvazione di un disegno di legge, di parte comunista, con cui si chiede la trasformazione della mezzadria in contratto di affitto. Questo disegno di legge giace da molto tempo, ne viene sollecitata la discussione ma la maggioranza non è d'accordo. In questo disegno di legge di altra natura trovate il modo di inserire, quindi di approvare indirettamente, un disegno di legge che è ancora all'esame della maggioranza. Ecco i cedimenti che il Governo usa fare abitualmente nei confronti delle sinistre.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Con l'emendamento 13.2 si propone di aggiungere dopo la parola: « corrisposte » le altre: « al concedente », tenendo presente che la legislazione italiana considera sia il concedente che il mezzadro imprenditori agricoli. Quindi rientrano ambedue nel sistema e si evita in questo modo una discriminazione.

Nel caso che questo emendamento non fosse approvato, chiediamo con l'emendamento 13.3 di sopprimere gli ultimi due commi. La soppressione proposta è fondata sulla considerazione di quanto è stabilito nella legislazione italiana, come ho detto prima.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, ho già parlato degli emendamenti 13.5 e 13.4 in sede di discussione generale e sarò quindi abbastanza breve, anche se si tratta di emendamenti fondamentali.

Mi meraviglia che, di fronte alle ripetute affermazioni che vengono dalla destra, secondo cui l'obiettivo della trasformazione della mezzadria in affitto è una proposta comunista, finora non ci sia stato nessuno degli altri padri dei progetti di legge sulla trasformazione della mezzadria in affitto che abbia smentito. Lo diciamo noi: non è vero, questo onore di chiedere nel 1975 la trasformazione di un contratto feudale come la mezzadria e la colonia in contratto di affitto non è solo di noi comunisti. Pur se non lo sbandierano, questo onore è anche dei colleghi socialisti che hanno presentato qui al Senato un progetto di legge; dell'onorevole Truzzi che ha presentato un progetto di legge alla Camera, sia pure limitato; della sinistra democristiana che lo ha presentato attraverso l'onorevole Francazani ed altri deputati; questo onore è quindi di un larghissimo arco di forze. Il fatto però è che grossa parte della maggioranza ha ritenuto di non combattere questa battaglia.

Qui però non stiamo discutendo della trasformazione della mezzadria in affitto ma di una cosa completamente diversa e più limi-

tata, cioè del fatto che, ottenuto nei modi che ho detto prima il riconoscimento, da parte della Commissione esecutiva del Consiglio dei ministri, che un'agricoltura moderna in un paese come l'Italia può essere anche attuata attraverso la mezzadria, da parte della maggioranza si è convenuto che non si può chiedere a degli assenteisti, per definizione e per professione, di fare il piano di trasformazione. Si deve prevedere che una parte di questi concedenti di terreni a mezzadria o a colonia non presenteranno i piani di trasformazione, coinvolgendo il mezzadro e il colono nella situazione di arretratezza in cui il fondo si trova. Allora il progetto governativo, in modo non chiaro ma implicito, dice che se questo progetto è approvato dalla regione il mezzadro ha diritto ad eseguirlo ed eseguendolo ha diritto ad esercitare la direzione dell'azienda; alla fine del rapporto, dopo 15, 16 o 20 anni, ha diritto al rimborso del maggior valore dato al fondo. Questo infatti è quanto stabilisce la legge n. 11 per quanto riguarda le migliorie.

A questo punto noi, e non abbiamo avuto ancora una risposta, abbiamo posto questa domanda: verificandosi questa ipotesi estremamente aleatoria e difficile, quale sarà il rapporto tra il mezzadro che trasforma e il concedente? E abbiamo fatto gli esempi. Nella provincia di Ragusa, a Vittoria, se un colono fa una serra, porta il prodotto lordo vendibile da 400.000-500.000 lire a ettaro a 10 milioni a ettaro; questo è il tipo di modifica, e ci sono migliaia di ettari! In questo caso al concedente, che non mette una lira di capitale nè prende l'iniziativa, va il 40 per cento di questi 10 milioni per ettaro.

Ma il caso più vasto si ha nelle zone a mezzadria. L'ho detto stamattina e lo voglio ripetere: oggi abbiamo dei poderi con delle stalle insufficienti. Il primo compito che ci sta davanti, se vogliamo trasformare l'agricoltura, è portare la stalla di 6, 7, 8 capi a 50 capi. Se il concedente non fa lui queste opere — perchè questa è l'ipotesi prevista — e le deve fare il colono, questi si deve far concedere un prestito per costruire la stalla e per comprare gli animali, deve assumersi la direzione dell'azienda (perchè gliela riconoscete voi altri stessi), e que-

sta direzione è stata sempre considerata in tutte le trattative sindacali sulla mezzadria un aborto. In questo caso il concedente, che prima aveva diritto, per essere proprietario di quella vecchia stalla e della metà del capitale bovino investito nell'azienda, cioè tre animali, al 42 per cento dei prodotti dei 6 animali, ora, con una stalla di 50 animali, ha diritto sempre al 42 per cento in base a questo articolo!

Questo è il problema. Potete lasciare le cose così? Praticamente questa famosa legge che deve rinnovare l'agricoltura dà un premio al concedente che non fa le trasformazioni rispetto a quello che le fa; perchè se c'è un concedente che vuole fare le trasformazioni deve sborsare i quattrini, impegnarsi con le banche, costruire la stalla, comprare gli animali e poi dividere con il mezzadro. In questo caso che voi prevedete tutti questi oneri li sopporta il colono, il quale dopo si deve presentare con il cappello in mano dal signor concedente (e questi magari sta a Milano o a Parigi) per dirgli: si pigli il 42 per cento dei capitali e del lavoro che io ho investito in questa azienda in base alla legge che il quadripartito ha perfezionato a tal punto che neanche una virgola si può modificare.

I mezzadri, i coloni sono cittadini italiani e dovete spiegare loro come è possibile che, avendo accettato che nel rapporto di affitto ci sono due dei tre pilastri (cioè la direzione affidata al lavoratore agricolo e il diritto alle migliorie), non ci sia anche il terzo pilastro del contratto di affitto, che è quello del canone, e che invece ci debba essere un rapporto parziale, per giunta non regolato in base ai nuovi rapporti. Questo è il punto.

Allora noi, con il primo emendamento rendiamo esplicito — perchè non è detto esplicitamente, e il senatore Boano lo ha riconosciuto in Commissione — che i mezzadri e i coloni hanno diritto di presentare il piano. Infatti non si capisce come la regione possa approvare il piano se non c'è qualcuno che lo presenta. Ma questa è una questione, vor-

rei dire, di logica formale. La parte sostanziale è un'altra. Qualunque cultore di diritto agrario, qualunque sindacalista, anche di parte padronale, vogliate consultare vi dirà che non è possibile instaurare un rapporto in cui al mezzadro spetti non solo di mettere il

lavoro, ma anche il capitale, la direzione e il rischio di impresa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

B O A N O , relatore. Sono contrario all'emendamento 13.1 e all'emendamento 13.2. Per quanto riguarda l'emendamento 13.5, secondo il quale i mezzadri e i coloni possono presentare, anche in mancanza di accordo con il concedente, il piano di sviluppo aziendale, mi pare che questa sia una logica conseguenza di quanto è detto al terzo comma dell'articolo 13 laddove si dice: « Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono », il che presuppone che essi presentino dei piani, e di quanto è detto nel quarto comma, laddove si riconosce al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano anche in contrasto con la volontà del proprietario. Quindi mi pare sia implicito riconoscere che i mezzadri e i coloni abbiano diritto a presentare il piano. Sono pertanto favorevole, come già avevo detto in Commissione agricoltura, all'emendamento 13.5 e sono implicitamente contrario all'emendamento 13.3.

Sono contrario all'emendamento 13.4 perchè indubbiamente in esso è insito l'intento di risolvere un problema di natura giuridica attraverso un'argomentazione di natura finanziaria. Qui, è stato detto dal senatore Cipolla, si dà il premio al concedente inattivo, riluttante o contrario ad ogni piano di trasformazione. Io penso proprio di no; anzi credo che si debba procedere per estensione, deducendo una logica conclusione dall'articolo 8 dell'ultima legge regolatrice della mezzadria, la 756 del 15 settembre 1964, laddove si affrontava lo stesso problema, sia pure entro dimensioni quantitativamente più ridotte: si attribuiva cioè al mezzadro la

possibilità di eseguire, anche con l'opposizione del concedente, innovazioni nell'ordinamento produttivo e si diceva infine con logica deduzione che il mezzadro aveva diritto a un'indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire queste innovazioni, detratti ovviamente gli eventuali contributi pubblici, e che questa indennità doveva essere corrisposta nel giro di tre anni.

Mutate le dimensioni, è la stessa logica che deve essere seguita qui, che è ribadita anche dall'osservazione fatta dalla Commissione di Bruxelles al nostro disegno di legge laddove si dice, proprio in riferimento a questo articolo: « Nel caso di un'azienda data in mezzadria, essa dovrà raggiungere in linea di massima per il mezzadro il reddito da lavoro comparabile. È però essenziale che tale reddito resti di sua proprietà, senza pertanto dover essere parzialmente trasferito al concedente. I versamenti effettuati dal mezzadro sono di conseguenza considerati spese dell'azienda ». Quindi il concedente non può presentarsi e dividere il premio. Sia nello spirito di questa legge italiana sia nello spirito del parere comunitario il concedente, se vuole dividere qualche cosa, è logico che debba preventivamente dividere le spese, altrimenti non potrà ottenere nulla, fin quando non abbia totalmente versato la parte da lui dovuta di compartecipazione alle spese. Penso quindi che l'articolo possa restare com'è, anche se non nego che sussiste un grosso problema.

D E L P A C E . Come no. Semmai va aggiunto quello che lei ha detto.

B O A N O, *relatore*. Per me può restare anche così.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario agli emendamenti 13.1 e 13.2. Per quanto riguarda il 13.5, per il Governo il principio è implicito, comunque si rimette all'Assemblea. Sono contrario agli emendamenti 13.3 e 13.4.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori, per il quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 14

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con

la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto « ultraquindicennale » da un organismo fondiario ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 14.

FILETTI, Segretario:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Le Regioni determineranno con propri provvedimenti l'impostazione tecnica e tutti gli altri elementi sui quali dovrà basarsi il piano di sviluppo aziendale ».

14.1 MODICA, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, MARI, MARTINO, GDALETA, CIPOLLA

ARTIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTIOLI. Dopo tante dichiarazioni di regionalismo, ci troviamo di fronte ad una normativa che impone dettagliatamente alle regioni quello che devono fare. Con il nostro emendamento proponiamo invece che si stabilisca che le regioni determineranno con propri provvedimenti l'impostazione tecnica e tutti gli altri elementi sui quali dovrà basarsi il piano di sviluppo aziendale. Si tratta di un'esigenza basilare anzitutto per adeguare i piani di sviluppo aziendali a quelli regionali e poi perchè la diversità delle agricolture nelle varie regioni, a nostro parere, comporta che siano le stesse regioni a determinare con propri provvedimenti certe impostazioni. Per questo abbiamo presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, relatore. Parere contrario perchè l'impostazione tecnica e gli altri elementi sono già determinati dalla direttiva comunitaria.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 15.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi ap-

provati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario — di cui al successivo articolo 39 — per ottenere in proprietà o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

Gli Enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 16.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 16.

F I L E T T I , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « regio decreto 19 marzo 1931, n. 693 », con le altre: « regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693 ».

16.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento già illustrato.

B O A N O , relatore. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 17.

Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie

dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT.

Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uopo determinate dall'ISTAT.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia o, in mancanza, per regione.

I dati sulle retribuzioni medie *pro capite* sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi,

il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.

Su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le Regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulerà con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.

I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione.

(È approvato).

Art. 18.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a lire 25 milioni per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli Istituti mutuantanti in misura costante alla scadenza del-

le annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'Istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 18.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Il concorso nel pagamento degli interessi sarà pari alla differenza tra l'onere a carico del beneficiario di cui al successivo comma e il tasso di interesse praticato dagli istituti mutuanti, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

L'onere a carico del beneficiario non può superare il 5 per cento e il 3 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno, della montagna e di altri territori depressi, delimitati a norma delle leggi vigenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e alle cooperative costituite da coltivatori diretti e da lavoratori manuali della terra per la conduzione delle aziende agricole ».

18.1 **DEL PACE, CIPOLLA, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GDALETA, ZICCARDI**

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . L'emendamento si illustra da sé. Credo che il Governo e la maggioranza dovrebbero tener conto del fatto che

forse domani alla Camera si modificherà il decreto sul credito agrario, già approvato dal Senato. Il ministro Marcora aveva dichiarato in Commissione agricoltura che il Governo ritiene necessaria la diminuzione degli oneri a carico dei contadini per la accensione dei mutui dal 5 al 3 per cento e dal 7 al 5 per cento. Queste modifiche saranno apportate dalla Camera e quindi il provvedimento tornerà al Senato.

Non vediamo perchè nell'articolato della legge si debbano mantenere tassi superiori a quelli che vengono concessi per il credito ordinario ai contadini. Questa la modifica che proponiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente, anche se apprezzo lo spirito dell'intervento del senatore Del Pace.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 19.

Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

È consentito agli Istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'Istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'Istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'Istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione - liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

(È approvato).

Art. 20.

Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, e concessa da parte del « Fondo interbancario » di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli Istituti di credito possono — con autorizzazione del Ministero

del tesoro — emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La fidejussione, salvo i casi previsti dai seguenti commi, non può eccedere il 50 per cento del mutuo complessivo di capitale e di interesse, elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno, la montagna e gli altri territori depressi dell'Italia centrale; essa è elevata, per i coltivatori diretti, al 70 per cento e al 90 per cento per i coltivatori diretti del Mezzogiorno e della montagna. Qualora l'impresa diretto-coltivatrice, singola o associata, abbia già impegnata parte delle garanzie disponibili, la fidejussione richiesta è elevata sino all'importo della differenza fra le garanzie residue e il totale del mutuo ».

20. 1 DEL PACE, BACICCHI, BOLLINI, ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, CIPOLLA, MARTINO, GADALETA

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Questo emendamento si riferisce alla questione dei mutui. Tendiamo ad ottenere per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operano trasformazioni del fondo e che non hanno garanzie sussidiarie per l'accensione dei mutui, che la garanzia sussidiaria sulla fidejussione copra l'intero ammontare del mutuo. Sappiamo bene che molte banche rifiutano di accendere mutui quando i contadini non hanno garanzie e, non avendo il contadino garanzia di proprietà del

fondo, se le garanzie non coprono l'intera quantità del mutuo, non potrà ottenere il mutuo.

Con questo nostro emendamento intendiamo estendere alla totalità del mutuo la fidejussione e la garanzia bancaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 21.

Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale Sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il Comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero

del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al Comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La sezione speciale si articolerà in sezioni regionali, nominate dalle Regioni sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo ».

21.1 MODICA, ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, MARI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA, MAFFIOLETTI

Al sesto comma, dopo le parole: « le norme regolamentari », inserire le altre: « per

la composizione e il funzionamento delle sezioni regionali, nonché ».

21.2 MODICA, DEL PACE, ARTIOLI, MARI, CIPOLLA, ZAVATTINI, MAFFIOLETTI, GADALETA

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Questi emendamenti, onorevole Presidente, riguardano l'istituzione di sezioni speciali per la concessione delle fidejussioni e quindi dei mutui bancari. Il senatore Boano si augura che siano 170.000 per 670.000 aziende; noi riteniamo che saranno di meno, comunque non si sa come farà la commissione centrale ad emanare entro tre mesi tutti questi decreti se non ci sono le sezioni regionali.

Con questo emendamento intendiamo estendere alle regioni la possibilità di costituire sezioni regionali per il più rapido disbrigo delle pratiche di fidejussione e di concessione dei mutui.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , relatore. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 22.

Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera d) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla « Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia ».

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al quarto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « ad esclusione delle fidejussioni concesse alle cooperative e alle associazioni, anche nel caso che impegnino i singoli soci ».

22.1 ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, MARI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA, PINNA

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Artoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 23

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di

bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso — in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18 — un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di lire 28.125 per ettaro il primo anno, lire 18.650 per ettaro nel secondo anno; lire 9.375 per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda, non potranno superare lire 1.406.250 per il primo anno, lire 937.500 per il secondo anno e lire 468.750 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 23.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« n. 73 del 15 maggio 1973 », *con le altre:*
« n. 131 del 15 maggio 1973 ».

23.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dal Governo. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B O A N O , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 24.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a lire 6 milioni e 250.000 e non superiore a lire 25 milioni e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di oneri di ricomposizione o

di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 24.

F I L E T T I , Segretario:

Al quinto comma, sostituire le parole: « di oneri di ricomposizione », con le altre: « di opere di ricomposizione ».

24. 1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento, già illustrato.

B O A N O , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 25.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato

all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di lire 20.000.000 per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo. Il concorso medesimo non può superare il 5 per cento elevabile al 6 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 25.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanerà criteri per l'individuazione delle aziende di cui al comma precedente ».

25. 1 **NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS,
MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA**

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Sarò molto breve perchè l'emendamento si illustra da sè. Tendiamo ad inserire un comma aggiuntivo di chiarimento al primo comma dell'articolo 25. Nel primo comma si afferma che « le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile... »; non c'è nessun'altra specificazione. Pertanto, proponiamo di inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanerà criteri per l'individuazione delle aziende di cui al comma precedente ». Invece di ammodernare aziende da inserire in un sistema di sviluppo nuovo si intende semplicemente aggiornare sul piano tecnico vecchie

aziende. Per questa ragione vorremmo che il Governo fissasse i criteri per la individuazione di queste aziende.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

SEZIONE II.

RAPPORTI STATO-REGIONI

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un Comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del Comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Le Regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le Regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 26.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni provvedono autonomamente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme

procedurali per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati, con particolare riferimento:

agli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande, all'approvazione dei piani, alla vigilanza sulla loro attuazione, alla concessione delle provvidenze;

alla determinazione del termine entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte

Le Regioni forniranno tempestivamente ai Ministeri competenti tutti gli elementi e le notizie necessari per corrispondere a richieste della Comunità ».

26.1 MODICA, DEL PACE, MAFFIOLETTI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GADALETA

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. Siccome si inizia il capitolo dei rapporti tra Stato e regioni, vorremmo su questo una prova di buona volontà da parte della maggioranza. L'onorevole Ministro ha addirittura affermato che non fa distinzione tra Stato e regioni perchè sono organi legislativi dello Stato. Invece con l'articolo 26 si prescrivono norme tassative e impegnative. Noi proponiamo di sostituire l'articolo 26 con un articolo molto più snello che dia alle regioni la possibilità di stabilire entro 180 giorni, come è necessario, i regolamenti per l'applicazione di questa parte delle direttive comunitarie. Ripeto, è un articolo molto più snello che non pone tutte quelle bardature di prescrizioni che sono poi di difficoltosa attuazione: ci possono essere delle zone dove è possibile o necessario impiegare un tempo maggiore o minore di quello previsto nel testo al nostro esame. Quindi spetta alle regioni, a parer nostro, stabilire le norme per l'attuazione di queste direttive.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, relatore. La Commissione è contraria.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 27.

In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli esteri o del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 27.

BRUGGER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Devo comunicare che non potrò votare questo articolo 27 per il fatto che esso prevede il controllo sostitutivo del Governo in caso di persistente inadempimento da parte degli organi regionali nello

svolgimento di attività amministrative che si riferiscono a queste norme, alle direttive comunitarie. Ora, mi rendo conto che per ragione di termini questo controllo sostitutivo in certo qual senso potrebbe aver ragione di essere. Faccio però presente che soprattutto negli statuti delle regioni a statuto speciale già sono previsti provvedimenti che vengono adottati in caso di persistente inadempimento. In quel caso il consiglio regionale revoca il relativo membro della giunta oppure tutta la giunta. Se il consiglio regionale non lo fa, il Governo scioglie il consiglio. Questo, ripeto, è previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale.

Sono quindi preoccupato sulla costituzionalità di questa disposizione anche se il Governo in sede di Commissione ci ha comunicato che questa norma viene addirittura chiesta dagli organi comunitari. Ritengo comunque possibile una decisione da parte della Corte costituzionale e pertanto ho ritenuto opportuno fare questa dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 28.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta delle Regioni interessate, assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

Le Regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avrà luogo a norma dell'articolo

53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle Regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le Regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 28.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro », con le altre: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro ».

28.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento, già illustrato.

B O A N O , relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

SEZIONE III.

AIUTI PER LA CONTABILITÀ AZIENDALE

Art. 29.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva CEE n. 159/72 è concesso un contributo di lire 280.000, erogabile in quattro anni, per l'importo di lire 120.000 nel primo anno, lire 80.000 nel secondo, lire 50.000 nel terzo e lire 30.000 nel quarto.

Le Regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.

(È approvato).

SEZIONE IV.

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE

Art. 30.

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di lire 1.560.000 ad un massimo di lire 4.680.000, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con voto *pro capite* successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agri-

cole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonché dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.

Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle Regioni.

Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Per le associazioni a carattere interregionale provvedono d'intesa le Regioni interessate ».

30.1 DEL PACE, ZAVATTINI, ARTIOLI,
MAFFIOLETTI, MARI, MARTINO,
GADALETA, CIPOLLA

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Onorevole Presidente, il regionalismo deve avere una linea e quindi proponiamo che quando si tratta di associazioni a carattere interregionale non debba provvedere il Ministero dell'agricoltura bensì le regioni interessate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore

Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

SEZIONE V.

PRINCIPI E LIMITI PER L'EMANAZIONE DI NORME REGIONALI

Art. 31.

Le Regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiari devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria numero 159 del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni sono tenute, nella emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture agrarie e fondiari, al rispetto degli articoli 39, 92 e 93 del Trattato di Roma ».

31.1 MAFFIOLETTI, DEL PACE. ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, MARTINO, GA-DALETA, MODICA, CIPOLLA

M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O . L'articolo 31 del disegno di legge fa riferimento all'articolo 14 della

direttiva comunitaria 159 anzichè agli articoli 39, 92 e 93 del trattato di Roma. Col nostro emendamento, pertanto, riteniamo di riportare nei giusti termini il rapporto che devono avere le regioni nei confronti del trattato di Roma anzichè delle direttive comunitarie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , *relatore.* Il senatore Martino è della mia regione e gli devo il riguardo di una risposta dettagliata. L'articolo 31 nella stesura del Governo era già apparso a me troppo riassuntivo rispetto all'articolo 14 della direttiva, che è di importanza basilare in quanto disciplina i limiti in cui per il futuro potranno essere effettuati gli interventi nel settore agricolo stabilendo praticamente che, salvo alcune deroghe, dovranno essere esplicitati nel quadro stabilito dall'attuale direttiva. Quindi, condivisibile o meno, è un grande principio quello che è affermato dall'articolo 14 della direttiva 159 e io avevo già lamentato che fosse qui richiamato in termini così riassuntivi.

Ora l'articolo sostitutivo proposto si rifà addirittura a norme ancor più generiche, più vaste e più labili perchè gli articoli 92 e 93 del Trattato riguardano le regole di concorrenza, cioè un concetto estremamente ampio, e l'articolo 39 si limita a indicare gli scopi essenziali della politica agricola comune.

L'emendamento va ancora al di là dell'affrettata sintesi che avevo ritenuto di rilevare nel testo governativo; è ancora più diluito e generico e pertanto sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2030, 129, 1943, 1976 e 2041

T O G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O G N I . A nome della 1^a Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, la autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2030, 129, 1943, 1976 e 2041, concernenti l'aumento delle misure dell'indennità mensile delle forze di polizia.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 32. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

TITOLO IV.

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILI A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

SEZIONE I.

INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 32.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente leg-

ge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 160 del 17 aprile 1972, è istituita una indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 32.

F I L E T T I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le Regioni possono differenziare e non applicare l'indennità di cui al precedente comma a seconda delle zone in relazione alla esigenza di conservare adeguati livelli di occupazione in agricoltura e in armonia con i programmi regionali di sviluppo e i piani zonali ».

32.1 MODICA, DEL PACE, ARTIOLI, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI, MARTINO, GADALETA

M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O . Mi pare che l'emendamento si illustri da sè. L'emendamento mira a far sì che le regioni possano differenziare e non applicare l'indennità di cui al precedente comma a seconda delle zone in relazione alla esigenza di conservare adeguati livelli di occupazione in agricoltura ed in armonia con i programmi regionali di sviluppo e i piani zonali. Mi pare che in questo modo intendiamo precisare e definire meglio sia il ruolo delle regioni sia i compiti che devono essere realizzati in questo campo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 33.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che

abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione della indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 33.

FILETTI, *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari ».

33.1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al primo comma, sopprimere le parole: « e fino al 65° anno di età ».

33.2 ARTIOLI, ZICCARDI, MARI, ZAVATTINI, MARTINO, DEL PACE, GADALETA, PINNA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« L'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta per intero fino al 65° anno di età e per un ammontare pari alla eventuale differenza tra le pensioni di vec-

chiaia dei coltivatori diretti e la predetta indennità per gli anni successivi fino a quando non sarà raggiunta la parificazione tra pensioni e indennità di cessazione dell'attività agricola ».

33.3 MARI, ZICCARDI, MARTINO, ZAVATTINI, ARTIOLI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA

Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« I titolari di azienda con superficie superiore ai 15 ettari, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo quando si tratti di coltivatori diretti, di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi colpiti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento ».

33.4 DEL PACE, ZAVATTINI, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, MARTINO, GADALETA, ZICCARDI

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . L'emendamento 33.1 tende a sopprimere al primo comma dell'articolo 33 l'espressione: « titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari ».

L'articolo 33 dice: « L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari... ». Questa è una limitazione che ho avuto già occasione di segnalare illustrando un precedente emendamento e ho anche detto che è uno dei punti sui quali la Commissione esecutiva della Comunità europea ha cercato di stimolare il nostro Governo a sopprimere l'espressione, anzi ha detto con molta chiarezza che è un punto centrale delle direttive comunitarie. Si dice tassativamente che non si deve togliere all'imprenditore

la libertà di effettuare le proprie scelte e si aggiunge: « limitando le dimensioni della azienda, si rifiuta la possibilità di anticipare la cessazione dell'attività agricola agli imprenditori il cui reddito di lavoro sia di diversa dimensione ».

Per queste ragioni chiediamo di sopprimere l'espressione indicata nel nostro emendamento, perchè costituisce una limitazione per una grossa fascia di imprenditori che non potrebbero beneficiare di questa direttiva comunitaria.

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . L'emendamento 33.2 si illustra da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.3, vorrei chiedere al collega Rossi Doria, se mi permette, di ripetere la sua frase di questa mattina che nel suo intervento ha in un certo modo illustrato questo emendamento quando ha detto: dove avete la testa? nel senso di considerare attentamente questa questione. Ora non tanto per l'onorevole relatore e per il Sottosegretario che hanno approfondito la materia e per quei colleghi che hanno seguito il dibattito, ma — siccome ieri sera e questa mattina eravamo in pochi a seguirlo — vorrei brevemente dire per quelli che non c'erano quanto segue. Abbiamo premesso che dalla CEE si poteva chiedere una delega speciale per utilizzare questi fondi secondo le nostre esigenze che sono quelle di avvicinare la gente all'agricoltura e non di allontanarla. Rimane quindi fisso il nostro principio. Ma dal momento che voi state approvando queste direttive diciamo: almeno all'interno di esse cerchiamo di fare bene. Questo è il senso dell'emendamento.

Ora ci troviamo di fronte a questa situazione. C'è una indennità che si chiama indennità di cessata attività agricola che in effetti è una pensione. Ad un contadino noi diamo una pensione a 56-57 anni che è poi superiore alla pensione dei coltivatori diretti. Un contadino quando arriva a 65 anni, dopo aver fatto per dieci anni il pensionato, si vede decurtata la pensione.

Con il nostro emendamento chiediamo di fare in modo che vi sia un meccanismo per il quale questa indennità continui anche dopo, fino a quando la pensione di coltivatore diretto sia uguale alla indennità.

Crediamo che sia una cosa giusta. L'onorevole relatore potrà rispondere che giuridicamente si tratta di due cose diverse, che la pensione ha un'origine e questa indennità un'altra. D'accordo: sono fatti formali, ma nella sostanza ci troveremo di fronte al coltivatore che mano a mano che va avanti negli anni vedrà ridursi la sua pensione.

Vorremmo pertanto che il nostro emendamento fosse considerato attentamente in modo da rispondere al senatore Rossi Doria che qui abbiamo tutti la testa a posto.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.4, riteniamo che mettere un limite di 15 ettari per far usufruire di questa legge può impedire a molti coltivatori diretti di accedere a queste provvidenze. È quindi una logica diversa da quella testè illustrata dal senatore Pistolese. Noi diciamo: togliamo questo limite ma facciamo in modo che il coltivatore diretto che conduce un'azienda anche superiore a 15 ettari (e noi sappiamo che nelle zone ad agricoltura estensiva questo capita) possa usufruire dei provvedimenti di questa legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , relatore. Signor Presidente, innanzitutto al senatore Pistolese che di solito è così attento lettore delle disposizioni di legge vorrei far notare che egli qui ha richiamato un'osservazione espressa dalla Commissione sulla libertà da concedersi all'imprenditore ma questa valutazione della Commissione da lui richiamata non si riferiva a quest'argomento in quanto proprio riguardo al contenuto di quest'articolo il testo di legge 1913 non fa che riflettere esattamente il contenuto dell'articolo 2 della 160. Difatti è proprio l'articolo 2 della 160 che subordina la concessione dell'indennità di cessazione anche per coloro che siano di età inferiore ai 60 anni alla condizione che abbiano un'azienda di dimensioni limitate, non su-

periore cioè a 15 ettari. Se la loro azienda è superiore a 15 ettari allora l'indennità di cessazione può decorrere solo dal sessantesimo anno di età. Occorre quindi che si determinino queste due condizioni: l'azienda inferiore a 15 ettari e l'età dai 55 ai 60 anni. Nel caso che una delle due condizioni manchi si inizia a godere dell'indennità di cessazione solo a 60 anni. Non ci differenziamo, quindi, anzi ci uniformiamo esattamente alla norma comunitaria. Quindi il parere è contrario.

Quanto al contenuto dell'intervento del collega Ziccardi vorrei fargli notare che egli ha rappresentato indubbiamente un problema che ha una sua ragion d'essere, però non dimentichiamo che da un punto di vista finanziario il problema non può essere risolto con gli stanziamenti contemplati in queste direttive e nel disegno di legge di recepimento in quanto l'azione comunitaria, come ricordavo nella replica, è un'azione ad esaurimento. (*Interruzione del senatore Ziccardi*).

Collega Ziccardi, quello che lei dice è vero per la Germania federale; mi auguro che l'Italia possa essere in condizioni finanziarie tali da potersi consentire ciò che si è consentito la Germania federale. Comunque dicevo che il problema non può essere risolto finanziariamente nell'ambito degli interventi contemplati dalla direttiva la quale è ad esaurimento, dura dieci anni e poi non ha più fonte di finanziamento comunitario. È un problema di natura sociale, di natura equitativa che si porrebbe per il legislatore nazionale e non è quindi proponibile in questa sede.

Collega Ziccardi, lei ricorda che il Parlamento ha impegnato il Governo, e il Governo ha accettato l'impegno, a equiparare nel corso del 1975 le pensioni per i coltivatori diretti ai minimi dell'INPS.

D E L P A C E . Non si è impegnato il Governo: è una legge del 1969 che entro il 1° luglio deve essere applicata.

B O A N O , relatore. Meglio ancora; comunque ricordo che la decorrenza è il 1975.

Z I C C A R D I . Francamente il testo della legge riproduce un emendamento che è stato votato.

B O A N O , *relatore*. In sede di equiparazione dei limiti minimi di pensionabilità questo problema viene a scomparire. Quindi sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Artioli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Mari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 34.

Hanno altresì titolo alla indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui

al precedente articolo 32, semprechè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonchè i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Nel caso in cui nell'azienda agricola destinata a scomparire sia presente tanto il lavoratore agricolo dipendente a titolo permanente quanto il coadiuvante familiare a titolo permanente, l'indennità di cessazione di cui al precedente articolo 32 spetta ad entrambi ».

34.1 DEL PACE, ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, GADALETA, ZICCARDI, CIPOLLA, PINNA

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, anche qui debbo fare rilevare quelle contraddizioni, quelle assurdità che ci sono in questo provvedimento legislativo. Resta fermo quello che noi abbiamo detto sulla nostra concezione dell'occupazione agraria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche qui ci sono contraddizioni; in azienda c'è anche il coadiuvante e a questo coadiuvante si dà diritto ad avere l'indennità di cessata attività lavorativa. Se c'è il lavoratore questi non ha diritto, per cui l'azienda sparisce e questo lavoratore non ha diritto.

Ci troviamo dunque di fronte a quest'assurdo: vi sono due aziende vicine; in una c'è il titolare che cessa l'attività e vi è un lavoratore; questo lavoratore ha diritto all'indennità di cessazione. Vicino c'è un'altra azienda dove, insieme al titolare, c'è il coadiuvante ed il lavoratore, in analoga situazione, non ha diritto all'indennità. Come ci spieghiamo queste cose?

Onorevole relatore, vorrei sapere come farà lei, nella sua regione, a spiegare al lavoratore che non avesse diritto all'indennità il perchè di questa norma. Questo è il senso della nostra proposta e crediamo che almeno questa possa essere accettata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , *relatore*. Sono contrario.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 35.

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 25, ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate al richiamato articolo 32, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova della effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non eserci-

tare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « di cui all'articolo 25 », con le altre: « di cui all'articolo 32 ».

35.1

IL GOVERNO

Alla lettera a), sostituire le parole: « al richiamato articolo 32 », con le altre: « all'articolo 33 ».

35.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questi due emendamenti, già illustrati.

BOANO, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 36.

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 34, ai fini della concessione della indennità prevista dall'articolo 32, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 37.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprì-

le 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonal.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti identici. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 15 anni » con le altre: « 12 anni ».

37.1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS,
MAJORANA, TANUCCI NANNINI,
BASADONNA

Al secondo comma, sostituire le parole: « 15 anni » con le altre: « 12 anni ».

37.2 BALBO

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Con l'emendamento 37.1 proponiamo di rientrare nei limiti della direttiva comunitaria nella quale, tra le condizioni, è indicata quella dell'affitto fino a 12 anni. Qui invece si è elevato il termine a quindici anni e da parte comunista si sono chiesti

addirittura diciotto anni. Anche questa è un'occasione per far rientrare in una legge di altra natura l'approvazione di una norma tendente a fissare la durata del contratto agrario: la relativa legge è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, quindi non vedo perchè inserire in questa legge una norma che forma oggetto di esame in altro disegno di legge, non ancora approvato.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Pistolese. Vorrei solo far osservare che altri paesi della Comunità hanno stabilito un termine anche inferiore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BOANO, relatore. Sono contrario.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, identico all'emendamento 37.2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 38.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del

65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

(È approvato).

SEZIONE II.

ORGANISMI FONDIARI, ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE

Art. 39.

Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la Cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli organismi fondiari incaricati di esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28 sono designati dalle Regioni ».

39.1 DEL PACE, MAFFIOLETTI, MODICA,
ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, MARTINO, GADALETA

Sostituire le parole: « dei precedenti articoli 11 e 28 », *con le altre:* « dei precedenti articoli 15 e 37 ».

39.2

IL GOVERNO

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARI. L'emendamento 39.1 l'ho già illustrato nel mio intervento di ieri sera. Si tratta infatti di uno dei tanti compiti che noi riteniamo debbano essere riservati alle regioni, quello di determinare gli organismi fondiari.

PRESIDENTE. L'emendamento 39.2 è già stato illustrato dal Governo. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BOANO, relatore. L'articolo 39 è uno di quelli non vincolanti, quindi penso che anche le regioni a statuto ordinario abbiano già una libera facoltà di scelta nell'individuare gli organismi di cui si parla. Sono pertanto contrario all'emendamento 39.1. Sono favorevole all'emendamento 39.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono contrario all'emendamento 39.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 40.

Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata », adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per la utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui al penulti-

mo comma del precedente articolo 15, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonal per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvopastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Alla fine del secondo comma dopo le parole: « successivo alla stipula predetta » aggiungere le altre: « se trattasi di terreni i cui proprietari sono iscritti nei ruoli del reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2 milioni tale pagamento avrà luogo in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto ».

40. 1 CIPOLLA, ZAVATTINI, DEL PACE, MARI, MARTINO, ARTIOLI, GADALETA, PINNA

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni destinano immediatamente le terre per la formazione di cooperative di conduzione tra coltivatori diretti ed altri lavoratori manuali della terra e all'ingrandimento dell'azienda, mediante cessione in affitto per almeno 18 anni o in enfiteusi se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno 18 anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale, ovvero a rimboschimento o a scopi di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale ».

40.2 CIPOLLA, ZAVATTINI, DEL PACE, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GADALETA, ZICCARDI

ARTIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTIOLI. Questi emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BOANO, *relatore*. La Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1, presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.2, presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

SEZIONE III.

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 41.

Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della presente legge, è istituito altresì un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.

(È approvato).

Art. 42.

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 37;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della ren-

dità vitalizia di cui al quarto comma dell'articolo 40.

E esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al secondo comma, lettera e), sostituire la cifra: « 15 » con l'altra: « 18 ».

42. 4 DEL PACE, CIPOLLA, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GADALETA, ZICCARDI

Sopprimere la lettera g).

42. 1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al secondo comma, lettera g), sostituire la cifra: « 15 » con l'altra: « 18 ».

42. 5 DEL PACE, CIPOLLA, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARI, MARTINO, GADALETA, ZICCARDI

Al terzo comma, sostituire le parole: « lettera a), b), d), e), f) e g) » con le altre: « lettere a), b), c), d), e) ed f) ».

42. 2 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al terzo comma, sopprimere le parole da: « a sei annualità » fino a: « lettera c) ».

42. 3 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al penultimo comma, sostituire le parole: « di cui al quarto comma dell'articolo 40 », con le altre: « di cui al terzo comma dell'articolo 40 ».

42. 6

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 42. 4 e 42. 5 sono preclusi.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, con i nostri emendamenti abbiamo evidenziato, soprattutto sulla falsariga del parere della Commissione esecutiva della Comunità europea, la necessità di porre riparo all'ingiustizia nel trattamento riservato ai proprietari di cui alla lettera c), cioè a coloro che, pur senza avere titolo all'indennità di cessazione, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per i fini previsti dall'articolo 37. A costoro infatti viene concesso un premio di apporto strutturale di sei annualità mentre a tutte le altre categorie indicate nelle lettere a), b), d), e), f) e g) è concesso un premio di otto annualità.

Si tratta quindi di un'evidente disparità di trattamento tra il proprietario, l'affittuario e gli altri utenti della terra. Per queste ragioni, proprio in conformità al parere dato dalla Commissione, proponiamo di ripristinare una situazione di uguaglianza e di dare a tutti il premio di otto annualità nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'articolo 42.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O , relatore. Sono contrario agli emendamenti 42. 1, 42. 2 e 42. 3. Sono invece favorevole al 42. 6.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono dello stesso parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42. 6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

SEZIONE IV.

NORME PREVIDENZIALI

Art. 43.

I beneficiari della indennità per anticipata cessazione della attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

(È approvato).

SEZIONE V.

RAPPORTI STATO-REGIONI

Art. 44.

Le Regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 37. Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e piani zionali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle Regioni.

Le Regioni possono stabilire criteri di priorità per la concessione del premio di apporto strutturale, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge.

Qualora l'avente titolo all'indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.

Le Regioni, esperiti gli adempimenti di propria competenza, ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per la emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunità europea.

Al termine di ciascun trimestre le Regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola nonché l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le Regioni devono attenersi alle direttive di cui alla presente legge e a quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato ai fini dell'indirizzo e del coordinamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 44.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni disciplinano con proprie norme i termini, le modalità, i criteri di presentazione e accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione della attività agricola e del premio di apporto strutturale.

Le Regioni, esperite le attività di loro competenza, trasmettono i provvedimenti emessi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ».

44.1 DEL PACE, MAFFIOLETTI, ARTIOLI, ZAVATTINI, MODICA, MARI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. L'emendamento si illustra da sé perchè tende a dare maggiori poteri alle regioni per attuare le direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, *relatore*. Sono contrario.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

SEZIONE VI.

PARTICOLARI PROVVIDENZE A FAVORE DEI PICCOLI PROPRIETARI DI TERRENI AFFITTATI O CONCESSI A MEZZADRIA E COLONIA

Art. 45.

A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscrit-

ti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 41, con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'articolo 40, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a 15 anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'articolo 39 con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui al precedente articolo 40, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 45.

FILETTI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « del 30 per cento » con le altre: « del 100 per cento ».

45.1 NENCIONI, PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA, TANUCCI NANNINI, BASADONNA

Al secondo e al terzo comma, sostituire la cifra: « 15 » con l'altra: « 18 ».

45.2 DEL PACE, MAFFIOLETTI, ARTIOLI, ZAVATTINI, MODICA, MARI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA

PRESIDENTE. L'emendamento 45.2 è precluso.

MAJORANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. L'emendamento 45.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, *relatore*. Sono contrario.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. ...

A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, purchè il reddito complessivo del proprietario dei terreni medesimi, accertato nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, non sia superiore a lire 2.500.000.

Ai fini di cui al precedente comma, i proprietari devono presentare documentata domanda agli uffici competenti delle imposte dirette e al comune di residenza entro il mese di giugno di ciascun anno. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario, vistata dal sindaco, dalla

quale risulti la piena applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

45.0.1 DEL PACE, MARI, ARTIOLI, ZAVATTINI, CIPOLLA, GADALETA, MARTINO, MARANGONI

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo 45.0.1 tende a soddisfare un'esigenza che è stata più volte avvertita e che anche da parte democristiana è stata sostenuta nell'applicazione della legge n. 11. Mi riferisco al sacrificio che i piccoli concedenti devono sopportare nel dare in affitto alcuni terreni.

In questo caso proponiamo che tutti coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ai due milioni e mezzo siano esonerati dal dover aggiungere alla dichiarazione dei redditi i ricavi delle concessioni in affitto per questo titolo delle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, *relatore*. La Commissione è contraria.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.0.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo al secondo articolo aggiuntivo presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. ...

A favore dei proprietari di terreni concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, dei proprietari coltivatori diretti che cessano per qualsiasi motivo l'attività agricola e che concedono il fondo in affitto e dei proprietari concedenti a qualsiasi titolo che trasformano i contratti in contratti di affitto, è concesso un contributo sociale per un periodo non superiore ad anni dieci, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo.

L'entità del contributo di cui al comma precedente è determinata dalle Regioni in modo da garantire ai beneficiari un reddito non inferiore a quello che ricavano dall'affitto del terreno sulla base delle tabelle dell'equo canone di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, tenuto conto del tasso di svalutazione della moneta nel frattempo intervenuto.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui ai precedenti commi devono essere presentate alle Regioni, corredate dalla documentazione concernente il possesso dei requisiti richiesti e da una dichiarazione dell'affittuario che attesti la piena applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, vistata dal sindaco, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

All'erogazione del contributo di cui al presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso una gestione speciale, che sarà alimentata mediante anticipazioni tratte da un fondo appositamente costituito presso il Ministero del tesoro.

45.0.2 DEL PACE, MARI, ARTIOLI, ZAVATTINI, CIPOLLA, GDALETA, MARTINO, ZICCARDI

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, più che illustrare questo emendamento, vogliamo ribadire che lo si può tranquillamente approvare perchè va nella direzione dei principi comunitari, cioè tende a rafforzare l'impreditorialità. Inoltre si cerca di tutelare i piccoli proprietari e voi della maggioranza avete preso questo impegno due volte, una volta quando si approvò la prima legge di riforma dei fitti, la seconda volta quando abbiamo discusso sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale. Vi siete impegnati solennemente ad affrontare e a risolvere questo problema nel senso che per i piccoli concedenti si faccia in modo che non perdano una lira rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 567.

Quindi avete tutti gli elementi per approvare quest'emendamento; se non lo approverete ciò significa che avete cattiva volontà politica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 45.0.2, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

SEZIONE VII.

NORME PROCEDURALI

Art. 46.

Alla erogazione della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola pre-

vista dal titolo IV della presente legge prevede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'articolo 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), Sezione orientamento, ai termini dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione della indennità.

L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.

Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le Regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le Regioni provvederanno direttamente.

Le Regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre

acquisite per gli scopi di cui al precedente articolo 37 per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.

(È approvato).

Art. 47.

Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto, è istituita una sezione speciale del Fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonchè le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla Sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 »,

con le altre: « di cui alla lettera c) del precedente articolo 7 ».

47.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. L'emendamento è già stato illustrato. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere su di esso.

BOANO, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

TITOLO V

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

SEZIONE I.

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 48.

Le Regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge.

Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste

anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.

(È approvato).

Art. 49.

Le Regioni, oltre a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo precedente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica ad associazioni che si costituiscono espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati nel quadro e con le finalità stabiliti dal titolo I della citata direttiva n. 161.

Sono condizioni necessarie e sufficienti, per le stesse associazioni, ai fini dell'affidamento dei compiti di informazione socio-economica, le seguenti:

a) essere costituite da produttori agricoli;

b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal successivo articolo 50;

c) essere costituite per una durata non inferiore a 10 anni.

d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale e che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dagli articoli seguenti.

Le associazioni regionali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere riconosciute con provvedimento della Regione quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che la stessa Regione ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Al riconoscimento delle associazioni alle quali partecipano produttori agricoli le cui aziende ricadano in due o più Regioni provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste quando la pro-

posta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che lo stesso Ministro ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Le associazioni sono rette da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti ed approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o dalla Regione, a seconda che trattisi rispettivamente di associazioni interregionali o regionali, che decidono sugli eventuali ricorsi ed hanno facoltà di apportarvi modifiche.

I compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica, semprechè ne facciano richiesta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento dei nuovi compiti.

Il riconoscimento della idoneità è demandato alla Regione o al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo che gli istituti o enti operino nell'ambito di una sola o di più regioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni, oltre a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo precedente, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi delle associazioni professionali, cooperativistiche e sindacali, nonchè delle associazioni dei produttori agricoli, che intendano svolgere compiti di informazione socio-economica fra i loro aderenti, nonchè di quelli degli istituti ed enti di diritto pubblico.

Nella stipula delle convenzioni saranno previste forme di controllo da parte della

Regione, specie in ordine alla garanzia che i consulenti socio-economici, di cui le suddette associazioni ed enti si avvalgono, abbiano seguito i corsi di cui agli articoli successivi e comunque siano in possesso di adeguata preparazione ».

49.1 DEL PACE, MAFFIOLETTI, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, ZAVATTINI, GADALETA, MARTINO

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. Siamo del parere che si debba dare alle regioni la possibilità di fare maggiori scelte invece di essere costrette ad adempiere al dovere di passacarte a nome di questo o di quell'altro. Le regioni debbono invece svolgere direttamente attività formative per cui riteniamo che questo emendamento tenda ad una più ampia democrazia regionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOANO, relatore. Signor Presidente, sono contrario, ma desidero aggiungere che quest'ultima parte è stata integralmente rielaborata dalle proposte di parte comunista che presentano una visione indubbiamente organica e sistematica del problema, ma da un punto di vista diverso da quello del disegno di legge elaborato dal Governo. Quindi, come relatore di maggioranza, anche se apprezzo il contenuto concettuale delle proposte, rilevando questa discrepanza, sono costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore

Del Pace e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 50.

Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.

L'affidamento dei servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo può essere revocato dalla

Regione ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalità di cui al precedente comma.

(È approvato).

SEZIONE II.

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 51.

Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 4 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 sono istituiti corsi di formazione e perfezionamento, nonchè incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento delle proprie cognizioni tecniche, economiche e sociali a quanti, avendo già ricevuto una adeguata formazione di base ed avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendano dedicarsi a titolo professionale a questa attività.

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie da scegliersi tra quelle di scienze agrarie, scienze economiche, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina veterinaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, sentiti i Consigli superiori dell'agricoltura e della pubblica istruzione, con apposite convenzioni da stipulare con le università, ad assicurare l'istituzione e lo svolgimento dei corsi sopra indicati.

Tali convenzioni, nelle quali sarà anche precisata la durata minima dei corsi nonchè l'ente a cui fa carico la spesa, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) essere stipulate in modo da ottenere la migliore ripartizione geografica delle sedi dei corsi in tutto il territorio nazionale e comunque in ogni Regione, provvedendosi, per quelle Regioni ove non vi fossero le predette facoltà universitarie, con appositi corsi istituiti dalle più vicine facoltà;

b) assicurare l'uniformità delle materie di insegnamento; in particolare dovranno essere previsti i seguenti insegnamenti:

1) cultura generale, con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione ed al funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali e degli organismi comunitari;

2) sviluppo economico ed agricoltura moderna;

3) economia del lavoro agricolo;

4) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo ed all'organizzazione del mercato e della distribuzione;

5) principi e strutture dell'assistenza tecnica;

6) metodologia e tecnica della informazione;

7) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;

8) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro, con particolare riferimento a quella agricola;

9) sicurezza del lavoro e medicina sociale;

10) legislazione agraria, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali;

11) provvidenze statali e regionali a favore dell'agricoltura;

12) interventi finanziari della CEE nel settore agricolo (FEOGA) e nel settore sociale (Fondo sociale);

13) nozioni di politica agricola regionale, nazionale e comunitaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le Regioni, stipulerà con enti pubblici e privati apposite convenzioni per assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di cui al presente articolo il vitto e l'alloggio per la durata dei corsi stessi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 51.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« Le Regioni provvederanno ad organizzare i corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, eventualmente con apposite convenzioni da stipulare con le università per lo svolgimento dei suddetti corsi presso le facoltà di scienze agrarie, di scienze politiche, di scienze economiche, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di sociologia e di medicina veterinaria.

Nei corsi dovranno essere previsti tra gli altri i seguenti insegnamenti:

1) cultura generale con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione ed al ruolo e funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali, dei partiti e dei sindacati, nonché della Comunità economica europea;

2) principi di economia politica e di economia politica agraria;

3) problemi della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale e zonale dello sviluppo;

4) legislazione agraria regionale, nazionale e comunitaria;

5) metodologia e tecniche dell'informazione e dell'assistenza sociale;

6) legislazione del lavoro e medicina sociale.

Nei corsi dovranno essere previsti congrui periodi per esperienze pratiche e per lo studio diretto di ambiente agricolo ».

51.1 DEL PACE, MAFFIOLETTI, MARI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, ZAVATTINI, GADALETA

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Anche qui l'onorevole relatore riconoscerà che c'è un sforzo per dare indicazioni che siano più precise per l'at-

tuazione dei corsi, lasciando però alle regioni la facoltà di disciplinare tutta la materia. Ci sembra che un'impostazione di questo tipo sia più organica e più rispondente alle autonomie regionali che qui sono state tanto esaltate ma che nei fatti vengono poi continuamente dimenticate; anzi, si impongono condizioni estremamente limitative per le attività regionali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Il relatore è contrario, pur rinnovando l'apprezzamento di prima.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 51. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 52.

Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;

b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali e biologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo

età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno 5 anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;

c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza e il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo nonché una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto per almeno tre anni attività pratica di consulente socio-economico;

b) aver superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base dei titoli e dell'esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.

Le modalità per i colloqui per l'ammissione ai corsi di formazione e a quelli di perfezionamento saranno regolate dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51.

Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 52.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) possesso di diploma di scuola media ed esperienza pratica di direzione in organizzazioni professionali o sindacali, in cooperative agricole, in istituzioni pubbliche di interesse agricolo, almeno per 5 anni, o possesso di laurea in scienze agrarie o forestali o veterinarie, di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario ed esperienza pratica di direzione in organizzazioni professionali e sindacali, in aziende agricole e in cooperative per almeno 2 anni ».

52.1 **DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA, ARTIOLI**

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Quanto meno sul piano tecnico, vorrei che cercassimo di fare delle leggi che non fossero in contrasto con l'ordinamento generale delle istituzioni dello Stato e che fossero applicabili con un minimo di ordine e di buon senso. Il testo dell'articolo 52, alla lettera *b*), crea per la partecipazione ai corsi un tipo di selezione assolutamente abnorme. Abbiamo abolito il numero chiuso in tutte le istituzioni scolastiche della Repubblica (abbiamo aperto gli accessi alle università a tutti i diplomati di scuola media superiore) e improvvisamente vediamo reintrodurre qui questo principio; e lo si introduce infatti facendo ricorso anche a delle percentuali che costringeranno, qualora per sciagura questo articolo fosse approvato in questa forma, le segreterie dei corsi a delle procedure per compiere due distinte graduatorie di ammessi a dir poco acrobatiche. Si dice che l'80 per cento dei partecipanti deve rispondere a certe condizioni e il 20 per cento a certe altre. Si introduce quindi un numero chiuso sia per i candidati laureati sia per quelli che laureati non sono. Come saranno scelti, onorevole relatore e onorevole rappresentante del Governo, gli elementi da ammettere? Quali sono i criteri a cui si farà ricorso? Sarà forse l'ordine di presentazione delle domande? Chi primo arriva, prima viene accolto? Allora vedremo gli aspiranti accamparsi davanti alle segreterie dei corsi per arrivare prima al mattino, appena si aprono i battenti. Oppure si seguirà un criterio di anzianità? Ammetteremo prima i più vecchi? Oppure sceglieremo il criterio di chi presenta dei titoli migliori, cioè una laurea con punteggio più elevato? Oppure faremo appello ad altri titoli: ex combattenti, invalidi, cittadini con figli a carico e cose del genere? Onorevoli colleghi, per stabilire l'ammissibilità a questi corsi si avrà un vero e proprio concorso per titoli. Spero quindi che vi rendiate conto che il nostro emendamento risponde a criteri di pura e semplice logica. Dobbiamo escludere il numero chiuso e fissare invece certi criteri

generalì in base ai quali si stabiliscono determinati requisiti. I requisiti che noi indichiamo sono questi: diploma di scuola media superiore abbinato ad un certo tipo di esperienza pratica oppure laurea specifica, con le modalità che potete leggere nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , *relatore*. Il senatore Piovano è persona di tanta competenza nel settore che le sue dichiarazioni comportano certamente motivo di riflessione per tutti. Comunque anche qui si tratta di un'impostazione radicalmente diversa; soltanto l'esperienza potrà rivelare quale delle due abbia un carattere di preferibilità.

P I O V A N O . Faccia ricorso al Ministero della pubblica istruzione che è diretto da voi. Fate presto ad accertare queste cose!

B O A N O , *relatore*. Senatore Piovano, le sue argomentazioni riflettono le perplessità che avevo già espresso ieri e stamattina in sede di replica a proposito di questa terza direttiva che, per essere costruita nel nuovo e nel vuoto, ha anche nella sua formulazione molto dello sperimentale. Come dicevo, però, siamo in presenza di due orientamenti così sostanzialmente diversi che nell'esiguità di tempo che ci è concesso, essendo tra l'altro questo disegno di legge in seconda lettura in questa sede, ritengo sia preferibile il testo del Governo. Sono quindi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 52.1, presentato dal senatore

Del Pace e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 53.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle Regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

(È approvato).

Art. 54.

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, le Regioni dirameranno, con apposito bollettino mensile, notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Per una efficace divulgazione di tale notizia le Regioni potranno avvalersi, anche

attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonchè delle trasmissioni radio-televisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attività di informazione socio-economica, diramerà bollettini trimestrali che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a livello nazionale riguardo alle attività di informazione socio-economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per garantire la più ampia divulgazione di tali informazioni potrà avvalersi, anche attraverso apposite convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricola, delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria, nonchè delle trasmissioni radiotelevisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà, altresì, assicurare ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture, che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee.

(È approvato).

SEZIONE III.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE
CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 55.

Per il conseguimento delle finalità previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972, n. 161, le Regioni istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella

che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna.

La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « aggiornati capi di azienda e più generalmente a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli », con le altre: « aggiornati imprenditori, coltivatori e lavoratori agricoli dipendenti ».

55.1 DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, MARTINO, GADALETA, CIPOLLA, ARTIOLI

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, non ho afferrato bene a chi ci si riferisce quando si parla di capo di azienda. È questo uno dei due motivi per cui abbiamo presentato il nostro emendamento.

Che cos'è un capo di azienda? È l'imprenditore agricolo della valle padana, il fattore della fattoria toscana o il piccolo coltivatore diretto di tante parti d'Italia? La dizione non è affatto chiara. Riteniamo quindi che sia molto più logico, poichè risponde ad una terminologia più precisa, fare riferimento all'imprenditore agricolo.

Il secondo motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento riguarda la questione del coadiuvante familiare agricolo. Francamente non riesco a vedere in alcun modo

un corso di qualificazione professionale specifico per « coadiuvanti familiari agricoli », che dovrebbe comprendere una quantità enorme di figure: la moglie, il figlio, il nipote, il figlio di vent'anni e quello di sei che magari può essere adibito alla cura del pollaio. Insomma, non ci si rende conto della figura giuridica di queste due espressioni, che quindi proponiamo di sostituire con quanto indicato nel nostro emendamento, alla presentazione del quale non è poi estranea la considerazione del diverso tipo di rapporti sancito dalla nuova normativa del diritto di famiglia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Signor Presidente, mi trovo sempre imbarazzato a rispondere all'argomentata saggezza del senatore Piovano. Devo fare però rilevare che il termine capo d'azienda è presente nella direttiva comunitaria, anche se suona così male.

Z I C C A R D I . Perchè si tratta della traduzione letterale.

B O A N O , relatore. Probabilmente è così, ma nel testo è usata questa espressione. Peraltro da un punto di vista estetico alcune di queste terminologie sono anche per me repellenti. Devo dirle, comunque, che l'altro ramo del Parlamento ha combattuto lunghe battaglie su questa terminologia. Non vorrei che venisse interpretato come una questione di puntiglio il fatto che noi rimodifichiamo la disposizione vanificando il senso di così meritorio lavoro.

Per queste ragioni di opportunità sono quindi per il mantenimento del testo in esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 55.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 55. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 56.

Le Regioni svolgono direttamente le attività di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le Regioni possono affidare lo svolgimento delle attività previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, semprechè vengano accertate le seguenti condizioni:

a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;

b) disponibilità di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonchè delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 56.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni svolgono direttamente le attività di cui all'articolo precedente.

Esse nell'adempimento dei compiti di cui al precedente articolo possono avvalersi della collaborazione e dei servizi delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle categorie agricole interessate e degli istituti specializzati da esse costituiti ».

56.1 DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato non per una questione di forma, ma di sostanza politica. Il testo della Commissione esige che delle attività di cui all'articolo 55 siano in ogni caso partecipi le organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Penso che, se vogliamo dare alle regioni quella autonomia che a parole tutti dicono di voler loro riconoscere, debba stabilirsi che le regioni, cui compete, per esplicita affermazione del testo della Commissione, questa materia, solo qualora lo ritengano opportuno, possano valersi di certe organizzazioni. Altrimenti si legano le mani alle regioni e si precostituiscono certi tipi di soluzione che potrebbero essere non graditi ad alcune di esse, o anche a tutte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Sono contrario all'emendamento anche perchè, a proposito di questo argomento, si è già ampiamente discusso nell'altro ramo del Parlamento e

questo vincolo è stato attenuato. Difatti alla riga quinta dell'articolo 56 del testo iniziale del Governo che venne portato in Aula alla Camera c'era un perentorio « devono », che è stato sensibilmente attenuato in « possono ».

Sappiamo che su questo punto vi è la concordanza di tutte le organizzazioni sindacali e mi pare che questa forma di attenuazione significhi già un certo qual equilibrio, che, anche per le ragioni di opportunità cui dianzi mi riferivo, penso possa essere da noi accettato.

Sono pertanto contrario all'emendamento.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Piovano, insiste per la votazione dell'emendamento?

PIOVANO. Sì.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 56.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 57.

Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento di capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professio-

nale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione per capi di azienda possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55. La stessa età è richiesta per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 57.

FILETTI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole da: « di capi di azienda », fino alla fine del comma, con le altre: « di imprenditori agricoli ed alla formazione e qualificazione professionale dei coltivatori e dei lavoratori dipendenti e salariati ».

57.1 **DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA**

Al secondo comma, sostituire le parole: « per capi di azienda », con le altre: « di conduzione aziendale ».

57.2 **DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA**

Al terzo comma, sostituire le parole: « per capi di azienda », con le altre: « di conduzione aziendale ».

57.3 **DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA**

PRESIDENTE. Questi emendamenti sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 57. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 58.

I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale;

tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura.

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

Per i capi di azienda di età inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potrà essere inferiore a 10 settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.

I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trat-

tazione dei problemi di attualità dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.

I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno 15 ore settimanali.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle Regioni.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 58.

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « dei capi di azienda », con le altre: « degli imprenditori agricoli ».

58.1 DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA

Al terzo comma, sostituire le parole: « per i capi di azienda », con le altre: « per gli imprenditori e coltivatori ».

58.2 DEL PACE, PIOVANO, MARI, ZAVATTINI, ARTIOLI, MARTINO, CIPOLLA, GADALETA

Al sesto comma, sostituire le parole: « dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari », con le altre: « dei coltivatori e dei lavoratori dipendenti ».

58.3 DEL PACE, ZICCARDI, MARI, ZAVATTINI, GADALETA, CIPOLLA, MARTINO, ARTIOLI, PIOVANO

P R E S I D E N T E. Questi emendamenti sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 58. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 59. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 59.

Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla Regione.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Alle università che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51, svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera b) della direttiva del 17 aprile 1972, n. 161, del Consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati.

Dette università, beneficiarie del contributo medesimo, sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione oltre al materiale didattico una indennità di frequenza di lire 800.000 per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a com-

clusione del corso nella misura di lire 200 mila.

Le università che svolgono corsi di perfezionamento con il contributo dello Stato sono tenute ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predefinita nel programma, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di effettuare controlli sia sullo svolgimento delle attività sia sulla documentazione e sugli atti di rendicontazione delle spese.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al quarto comma, prima delle parole.
« Alle università », *inserire le altre:* « Agli enti regionali e ».

59. 1 DEL PACE, ZICCARDI, MARI, ZAVATTINI, GADALETA, CIPOLLA, MARTINO, ARTIOLI, PIOVANO

Al quinto comma, sostituire le parole:
« Dette università », *con le altre:* « Gli enti regionali e le università ».

59. 2 DEL PACE, ZICCARDI, MARI, ZAVATTINI, GADALETA, CIPOLLA, MARTINO, ARTIOLI, PIOVANO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il Ministro del tesoro erogherà alle Regioni i finanziamenti per la corresponsione dei contributi di cui ai commi precedenti ».

59. 3 DEL PACE, ZICCARDI, MARI, ZAVATTINI, GADALETA, CIPOLLA, MARTINO, ARTIOLI, PIOVANO

P I O V A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I O V A N O. I nostri emendamenti sono ispirati al concetto essenziale di salvare in ogni modo le prerogative delle regioni che noi vediamo messe in pericolo al quarto, al quinto e all'ultimo comma.

Al quarto comma, vorremmo che prima delle parole « Alle università » si inserissero le altre « Agli enti regionali e », cioè si sancisca che il Governo assegna i fondi alle regioni oppure agli enti regionali (per esempio gli enti di sviluppo). Noi non vogliamo vulnerare le università ma vogliamo che quanto meno questi enti regionali di sviluppo siano considerati alla stessa stregua, per questo genere di attività.

Lo stesso concetto in sostanza vale per l'emendamento 59.2. Per il 59.3 facciamo una questione di competenze. Noi pensiamo che se la competenza — come è stato ripetutamente detto in più punti della legge — è delle regioni, allora al Governo non compete altro che passare il finanziamento alle regioni, che provvederanno alla distribuzione con i modi e con i criteri che avranno approvato nei loro organi. Non vediamo in particolare perchè si debba salvare a questo proposito una competenza del Ministero dell'agricoltura: il controllo del modo con cui i fondi stanziati dal Tesoro vengono utilizzati spetta alle regioni.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O A N O, *relatore*. Signor Presidente, sono lieto che sia questa l'ultima volta che devo dire di no al senatore Piovano perchè glielo dico con tanto rammarico. Esprimo quindi parere contrario.

L O B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 59.2 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 59.3, presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 59. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 60.

Per l'assunzione e la utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e 49, di consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'articolo 53, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo *una tantum* di lire 4.680.000.

Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purchè risulti instaurato un rapporto di lavoro.

(*E approvato*).

Art. 61.

Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso, per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo *una tantum* di lire 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a lire 930.000 con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di lire 200.000 per ogni capo di azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Per i corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione di lire 750.000 per ciascun partecipante con l'obbligo di corrispondere, a fine corso e con esito positivo, ai singoli lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti un premio di fre-

quenza di lire 100.000, semprechè sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.

(*E approvato*).

Art. 62.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.

La relazione di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonchè gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole Regioni.

A tal fine le Regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.

Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonchè proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare disposizioni aventi valore di

legge per adeguare le norme sull'impresa familiare a quanto sarà disposto dalla legge sul diritto di famiglia successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Il termine di 60 giorni per l'esercizio della suddetta delega decorrerà dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge sul diritto di famiglia ».

62. 0. 1 CIPOLLA, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, MARTINO, MARI, GADALETA, TEDESCO TATÒ Giglia

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Spero che questo articolo aggiuntivo venga approvato senza tante discussioni, tanto più che lo stesso parere di conformità della Comunità europea prescriveva un qualcosa del genere. Siccome quest'Aula ha già approvato il diritto di famiglia e in modo particolare l'articolo 83, faccio presente che in questo articolo si prescrive come la gestione familiare debba avvenire in parità con tutte le altre componenti della famiglia. Tutti i componenti della famiglia discutono e decidono pariteticamente tutti i problemi della famiglia stessa.

Ora mi sembra che l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia crei diverse condizioni per tutti gli articoli precedenti che noi abbiamo approvato. Con questo articolo intendiamo dare una delega al Governo in modo che entro 60 giorni dall'approvazione della legge sul diritto di famiglia siano adeguate tutte le norme delle direttive comunitarie alle nuove disposizioni del diritto di famiglia. Credo che questo emendamento, questo articolo aggiuntivo, non debba creare certamente la ripulsa dell'onorevole relatore e dell'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O A N O , relatore. Signor Presidente, mi sembra che l'esigenza qui rappresentata, che è senz'altro plausibile, si aggiunga in modo un po' eterogeneo al contenuto de-

gli articoli precedenti; nè vedo in quale misura possa incidere sul presente testo.

Quindi, pur apprezzando il principio, mi sembra che l'emendamento sia un po' superfluo. Pertanto il mio parere è contrario.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 62.0.1, presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono trascorsi tre anni dall'approvazione in sede CEE delle direttive comunitarie. Le stesse si collocano in un quadro profondamente modificato della politica agricola comunitaria, che venne impostata sulle seguenti due direttrici: 1) larghe possibilità di approvvigionamento di prodotti agricoli ed alimentari dai paesi terzi a costi più bassi di quelli mediamente riscontrabili per le produzioni europee; 2) sviluppo industriale sostenuto, cui necessitavano larghe disponibilità di manodopera e sbocchi all'esportazione spesso in cambio di prodotti agricoli.

Gli avvenimenti si sono svolti in tutt'altra direzione. Le crisi che si sono avute, riferibili a ben altra organizzazione assunta dai paesi terzi, hanno finito per rimettere in discussione i tre principi fondamentali, sui quali è basata la politica agricola della CEE, e cioè quelli relativi ai prezzi unici, alla solidarietà finanziaria e alla preferenza comunitaria.

L'impegno alla redazione di un inventario della politica agricola della Comunità euro-

pea è la manifestazione più preoccupante in ordine all'acquisizione di risultati negativi ed alla necessità di cambiare metodo.

Nel riaffermare il nostro impegno europeista, riteniamo che il contributo che deve dare l'Italia per un riesame della politica agricola del Mercato comune debba essere orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) la massima valorizzazione di tutte le risorse dei singoli territori, eliminando le rendite di posizione e recuperando le zone di abbandono; 2) l'organica utilizzazione delle forze di lavoro disponibili attraverso un'opera di ristrutturazione, che rappresenti la sola condizione per un deciso incremento della quantità di produzione agricola a livello comunitario.

Nella sostanza, bisognerà riprendere il *memorandum* Mansholt nella parte in cui questo documento indicava la riforma della agricoltura, da realizzare con carattere di urgenza ed in forma organica. Le direttive comunitarie, sotto tale aspetto ed in quanto tali, sono soltanto un inizio di soluzione parziale per la riforma dell'agricoltura.

Tale giudizio si concreta nella considerazione che le direttive, avendo soprattutto come obiettivo l'ammodernamento delle imprese agricole singole ed associate in relazione alle loro interne economie, tralasciano l'aspetto esterno delle imprese, specie per quanto riguarda i servizi collettivi, dei quali l'ambiente agricolo ha tanto bisogno.

È vero che nella prima direttiva si prospetta la possibilità di scegliere fra aiuti alle imprese ed interventi a carattere generale a favore di programmi di ricomposizione fondiaria e di irrigazione e che si dà la possibilità di una destinazione a rimboschimento, parchi eccetera per i terreni resi disponibili. È vero anche che la terza direttiva ha per oggetto interventi esterni all'azienda, quali sono appunto gli interventi per l'informazione socio-economica e per la formazione professionale. Si tratta, però, di interventi marginali. Se, infatti, non si modificano le condizioni esterne dell'ambiente, in cui operano le aziende agricole, la sola sollecitazione a nuove vocazioni imprenditoriali non dà luogo a nessuna sostanziale riforma dell'agricoltura. È necessario, altresì, creare organismi di per-

manente collegamento fra politica generale della Comunità e riforme delle strutture produttive. Come si vede, è attuale il problema della revisione delle direttive.

Per quanto riguarda la legge di recepimento, il senatore Rossi Doria per il Gruppo socialista, con un intervento in cui le qualità dello studioso si sono fuse armonicamente con le esigenze politiche, ha messo in risalto le condizioni nelle quali la stessa legge ha avuto modo di formularsi, sottolineandone la non corrispondenza con le direttive stesse, la decennale impreparazione della nostra legislazione a ricevere le direttive, i non definiti rapporti fra Stato e regioni con il perdurare di un braccio di ferro fra autorità centrali ed organi regionali, l'insufficienza dell'articolato. Il senatore Rossi Doria ha concluso che, comunque, la legge di recepimento va approvata perchè nella situazione attuale ulteriori ritardi pregiudicherebbero non solo la nostra credibilità in seno alla Comunità, ma anche l'inizio di una revisione che, in ogni caso, è indicata nelle direttive e nella conseguente legge di applicazione in Italia.

Le ragioni che sostanzialmente inducono il Gruppo socialista a dare voto favorevole in questa seconda sede alla legge di recepimento sono le seguenti: 1) la politica delle strutture agricole prevista nelle direttive e nella legge di recepimento è un primo passo per una politica di revisione o ridimensionamento della politica dei prezzi finora seguita; 2) la politica delle strutture agricole sollecita una vocazione imprenditoriale, con la contabilità aziendale, dei nostri coltivatori; è una fase molto importante perchè si tratta di abbandonare il complesso dell'assistito per restituire al coltivatore stesso la sensazione di essere il protagonista dell'inizio di una nuova era; 3) la possibilità di una revisione annuale delle direttive e della legge di recepimento.

Detto questo, però, rimangono a monte fondamentali problemi: quello della soluzione dei problemi esterni all'azienda, quello soprattutto di dare alle direttive non un carattere di regolamento, così come sembra essere avvenuto, con strumenti che appaio-

no rigidi, ma di farne invece una legislazione di principi flessibili, che ciascuno Stato membro può applicare in relazione alla situazione nazionale. Sono impegni che investono il Parlamento e il Governo per la sua azione a livello CEE.

Il Senato con un ampio dibattito, che ha fatto seguito alla lucida ed articolata relazione del senatore Boano, ha dato preziose indicazioni. Ci auguriamo che esse non cadano nel vuoto e che il voto di oggi si ascriva ad una rinnovata volontà di profonde riforme di cui il mondo agricolo sente la assoluta urgenza. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Mi spiace veramente dover intrattenere ancora qualche minuto l'Assemblea su questo argomento, ma il chiarire e dimensionare il nostro voto mi pare sia opportuno.

Non è che il disegno di legge che ci apprestiamo a votare ci soddisfi. Vi sono seri motivi che giustificano la nostra insoddisfazione, ma due di questi sono per noi veramente negativi: l'aver modificato il testo originario presentato nel 1973 dai ministri Natali, Malagodi, Taviani, Coppo e Medici e l'arrivare con notevole ritardo sui tempi previsti in sede comunitaria.

Noi temiamo che l'effetto delle direttive comunitarie che si recepiscono con questo disegno di legge nella nostra legislazione possa essere vanificato da questi due elementi negativi. La possibilità che le autorità di Bruxelles possano nei confronti del nuovo testo ritornare sul parere favorevole di conformità nelle norme CEE che era stato dato sulla prima stesura del documento crea in noi forte preoccupazione.

Nonostante questi nostri timori, come già ebbi a dire in Commissione e come si è potuto intendere dal mio intervento, noi daremo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge. Le perplessità e le preoccupazioni che ho ripetutamente espresse per-

mangono e non sono attenuate dal nostro voto favorevole.

Pensiamo tuttavia che queste direttive comunitarie sulle strutture debbano essere recepite dalla nostra legislazione. Non intendiamo, quindi, frapporre altro tempo al loro trasferimento.

Questo nostro atto va inteso come atto di buona volontà per il raggiungimento di questo scopo.

Al di sopra delle modifiche introdotte al testo primitivo e al di sopra del notevole ritardo, del gran tempo che si è perduto, sta il nostro spirito europeistico che ci fa riconoscere nell'introduzione nella nostra legislazione delle direttive comunitarie sulle strutture un evento benefico, un evento di utile avvicinamento dell'Italia agricola all'Europa, un avvenimento essenzialmente politico perfettamente consono al nostro pensiero.

Noi abbiamo sentito dal ministro Marcora confermare come durante la sua applicazione il testo legislativo possa subire gradualmente e successivi adattamenti.

Noi auguriamo che questo venga a verificarsi ed è con questo augurio e con questi intendimenti che voteremo a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Del Pace. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto serrato sia in Commissione che in Aula ci sembra abbia sufficientemente dimostrato che la stragrande maggioranza del Parlamento — e la stessa situazione si è verificata nella sofferta e lunga discussione avvenuta alla Camera dei deputati — non condivide la struttura della proposta di legge di recepimento delle direttive comunitarie.

Potrei qui fare un'esercitazione filologica se mi mettessi a citare tutti gli aggettivi e le definizioni che sono stati usati per questa legge. Si è detto che si tratta di norme inapplicabili, insufficienti, non chiare, confuse,

che creerebbero molteplici timori, che ingenererebbero preoccupazioni, si è detto che occorrerà rivedere i criteri di applicazione e così via. Potrei continuare, non citando a memoria, ma leggendo il resoconto stenografico.

Nonostante tutto, si dice che occorre approvare. Non siamo soddisfatti, nessuno è contento, nessuno ritiene che queste direttive siano applicabili, però, ciononostante, bisogna approvare. Comunque già con queste affermazioni si è riconosciuta la necessità di alcune leggere modifiche alla legge stessa che quindi dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento per essere definitivamente approvata.

Certo non si è fatto un grande sforzo; la maggioranza non ha voluto accogliere nulla di qualificante nella legge. Soprattutto non si è voluto modificare nulla per quanto attiene ai poteri da assegnare alle regioni ed alla possibilità delle regioni di portare avanti l'applicazione delle direttive comunitarie. Non si è voluto approvare nulla sulla mezzadria, anche se si riconosce che le nostre argomentazioni erano valide e si ammette che l'aver approvato in questo modo le direttive comunitarie crea immediatamente, secondo la legge del 1964, un contrasto tra concedenti e mezzadri per cui, essendo prevalente la legge sull'affitto, ci saranno cause continue per applicare la legge n. 11.

Si è fatto di tutto per non accettare modifiche alla 160 ed alla 161, anche se sono convinto che, in molti casi, da parte dei colleghi della maggioranza ci sarebbe stata la volontà e si sarebbe sentito il bisogno di approvare i nostri emendamenti, sia pure con formulazioni diverse. Vi era insomma il bisogno, a mio parere, di modificare l'articolo e di creare le condizioni per giungere ad una legge migliore di quella che esce da questo ramo del Parlamento.

È proprio con la convinzione che ognuno di voi sentisse il bisogno di modificare la legge stessa che noi comunisti teniamo, alla chiusura di questo lungo e defatigante dibattito, a precisare le intenzioni della nostra attività. Noi intendiamo — e lo abbiamo ripetuto lungamente in quest'Aula — muover-

ci nell'ambito delle direttive della Comunità, ma tutti voi sapete che è necessario concepire in modo diverso la politica comunitaria. Dopo 15 anni siamo convinti che sia necessario un esame approfondito, critico e autocritico di tutta l'applicazione delle direttive comunitarie e di tutta la politica comunitaria per giungere a una diversa politica agricola comune che superi la politica dei prezzi, già nei fatti superata nel rapporto fra prezzi della Comunità e prezzi mondiali.

Sapete che ci trovavamo in una situazione particolare all'inizio della politica dei prezzi, con prezzi più alti nella Comunità e più bassi nelle altre parti del mondo. Oggi la situazione si è quasi capovolta o siamo agli stessi livelli internazionali. Quindi una politica comunitaria dei prezzi non è più nemmeno concepibile da questo punto di vista. Occorre invece una nuova politica agraria comune che giunga a una visione nuova delle trasformazioni strutturali e fondiari e soprattutto del rapporto fra terra, capitale e lavoro, che in una agricoltura moderna deve essere considerato in una armonica visione, perchè al di fuori di questa visione dell'uso della terra non ci sarà mai la possibilità di remunerazione del lavoro. Quando sulla terra gravano rendite parassitarie e balzelli, il lavoro non viene retribuito nelle forme e nei modi che sono necessari.

Occorre una nuova politica comunitaria che punti ad un rapporto costante fra costi di produzione e prezzi dei prodotti, eliminando tutte le speculazioni e le intermediazioni parassitarie che gravano sulla produzione agricola nel nostro paese.

In questo quadro va vista l'integrazione del reddito contadino, in una visione nella quale le necessarie trasformazioni abbiano generato una capacità produttiva tale da assicurare ai contadini condizioni di vivere civile e posizioni previdenziali e mutualistiche uguali a quelle degli altri lavoratori.

Certo, in questa visione occorre capire che i regolamenti e le direttive dettagliate e generalizzate sono inconcepibili. Una nuova politica agricola comune ha bisogno di indirizzi generali comuni, ma di attuazioni nazio-

nali, e per noi come per gli altri paesi europei è necessaria una attuazione per zone omogenee.

Queste linee stanno facendosi strada anche negli altri paesi europei. Le direttive comunitarie e il concetto di politica agricola comunitaria vengono messi in discussione in molti altri paesi europei. Quindi è necessario che si giunga ad un esame generale. Ecco perchè noi comunisti chiediamo che il Parlamento e la Commissione agricoltura svolgano una indagine conoscitiva puntuale, precisa e rapida per valutare tutte le implicazioni e gli effetti che la politica comunitaria ha prodotto nel nostro paese, per trarre da questa indagine indicazioni necessarie a un mutamento di impostazione, a una linea nuova che, portando avanti la Comunità, permetta al nostro paese di progredire, di realizzare nuovi successi.

Da tutto questo scaturiscono la nostra posizione e la necessità di modificare questa legge di recepimento che, a parte tutto, non apre prospettive alla nostra agricoltura. Non possiamo certamente pensare di trasformare l'agricoltura italiana quando fra i miliardi che vengono messi a disposizione nei dieci anni, onorevoli colleghi, abbiamo stanziamenti che arrivano a 120 miliardi in cinque anni per tutte le azioni produttive o di mutamento strutturale; abbiamo 95 miliardi per i piani di trasformazione e 25 miliardi per la zootecnia. A fronte di questi 120 miliardi abbiamo 407,5 miliardi che sono improduttivi, ossia che sono per la cacciata dei contadini dalla terra, per il prepensionamento, che sono addirittura per la trasformazione professionale. E mentre abbiamo 95 miliardi per i piani di trasformazione, mentre abbiamo 25 miliardi soltanto per la zootecnia, abbiamo addirittura 75 miliardi di premio per chi soltanto tiene la contabilità; e voi capite chi saranno coloro che terranno la contabilità. E abbiamo anche 4 miliardi e mezzo per fare propaganda e opuscoli per la contabilità, abbiamo 76 miliardi per il prepensionamento, 95 miliardi per chi abbandona il fondo, 70 per l'acquisizione delle terre, 22 miliardi per preparare gli informatori socio-economici, 12 miliardi per l'aggior-

namento di questi istruttori socio-economici, 12 miliardi e mezzo per gli stipendi agli informatori, 3 miliardi e 100 milioni per i bollettini di informazione, 4,9 miliardi per i bollettini del Ministero e 4 miliardi per le spese generali. Vedete che sono stanziati 407,5 miliardi per una politica che non è certamente produttiva per la nostra agricoltura, contro 120 miliardi per quelli che sono invece gli investimenti che dovrebbero trasformare la nostra agricoltura.

Ecco, onorevoli colleghi, i motivi della nostra opposizione e quindi del nostro voto contrario. Certo, la nostra lotta continuerà nel Parlamento e nel paese con i contadini e con tutti i lavoratori per giungere ad una nuova impostazione di tutta la politica agricola comunitaria, per la revisione delle stesse direttive nel tempo minimo possibile e quanto meno dopo un anno di applicazione: doverosa revisione, che dovrà essere fatta.

Per questi motivi il nostro voto è contrario sulla proposta di legge relativa all'attuazione delle direttive comunitarie nel nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, sarò molto breve perchè sono già intervenuto varie volte nel corso del dibattito. Quindi mi limiterò soltanto a sciogliere la riserva che abbiamo avanzato nel corso dei nostri interventi.

Confermiamo il nostro giudizio positivo sulle direttive comunitarie. Confermiamo le nostre perplessità sul disegno di legge di recepimento delle direttive stesse. E poichè i nostri emendamenti, diretti a migliorare il contenuto del disegno di legge in esame e a rispecchiare più fedelmente la conformità dalle direttive stesse, non sono stati accolti, il Gruppo del movimento sociale-destra nazionale si asterrà dal voto sul disegno di legge in discussione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dal Falco. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, le ragioni per le quali il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge per l'attuazione e il recepimento delle direttive agricole comunitarie sono già state ampiamente illustrate negli interventi dei colleghi, senatori Pecoraro e Cacchioli, che hanno parlato a nome della Democrazia cristiana. Tuttavia vorrei in questo momento sottolineare quello che è il fatto politico prevalente e in un certo senso prioritario, che spinge il nostro Gruppo a votare a favore del disegno di legge, nel cui testo — lo diciamo con estrema franchezza — non mancano tuttavia motivi di perplessità e anche qualche lacuna.

Però ci sembra che rispetto a queste considerazioni e a questi fatti debba prevalere una ragione di natura politica, che è la seguente: cioè che non debba essere ulteriormente prorogato lo stato d'inadempienza dell'Italia nei confronti degli altri *partners* europei.

Ma al voto favorevole ci spinge anche un'altra ragione, se vogliamo pratica e non meno urgente per il mondo agricolo: cioè poter utilizzare e mettere a disposizione degli imprenditori agricoli italiani i fondi e i mezzi disponibili attraverso il FEOGA.

Per queste ragioni riteniamo di dare il nostro voto — serenamente e apertamente — a favore del disegno di legge contenente norme per l'attuazione delle direttive agricole comunitarie. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Franco Tedeschi. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I F R A N C O. Ho già avuto modo di illustrare nel corso della discussione generale il punto di vista del nostro Gruppo in ordine a questo disegno di legge. Daremo il nostro voto favorevole per-

chè le direttive, nonostante le perplessità manifestate nel corso della discussione generale, debbono, a nostro parere, essere adottate. Si tratta di un primo passo, si tratta di una condizione di carattere sperimentale, o almeno che noi giudichiamo tale, si tratta di una linea di tendenza che noi ravvisiamo valida nonostante la diversità di condizioni in cui si applicano le direttive rispetto al momento in cui furono a suo tempo elaborate.

Formuliamo semplicemente l'augurio, a questo punto, che il Parlamento abbia legiferato con saggezza nel senso che i fatti possano incaricarsi di dimostrare, al di sopra delle nostre perplessità e delle nostre valutazioni, che i dubbi espressi di un possibile incaglio costituzionale possano ritenersi infondati.

In questi limiti e nella consapevolezza della necessità di dare finalmente al nostro paese una politica delle strutture, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

FERMARIELLO, ABENANTE, VALENZA, PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se la spaventosa esplosione che ha sbriciolato la fabbrica « Flobert's » di Sant'Anastasia (Napoli) ed ha dilaniato 12 lavoratori non induca il Governo, al di là delle iniziative di circostanza che non hanno mai approdato ad alcun risultato, a riflettere seria-

mente sulle cause della lunga catena di omicidi bianchi che insanguinano i luoghi di lavoro e sulle molteplici iniziative da adottare per eliminarle;

se in concreto non pensi, mantenendo finalmente gli impegni assunti, di affrettare i tempi di realizzazione della riforma sanitaria e, frattanto, di adottare misure legislative che, tra l'altro, consentano: ai sindacati di assolvere ad un ruolo d'iniziativa e d'intervento nell'inchiesta pretorile; di tutelare gli infortuni *in itinere*; di riformare la tabellazione delle malattie professionali; di affermare il principio della omologazione dei macchinari per accertarne l'idoneità dei dispositivi di sicurezza; di adeguare alle nuove esigenze le funzioni dell'Ispettorato del lavoro; di stabilire nuovi tipi di sanzioni;

se, infine, non ritenga di dover intervenire con decisione per accertare scrupolosamente tutte le gravissime violazioni, già emerse, delle norme di sicurezza, nonchè le condizioni di lavoro alle quali erano costretti gli operai della « Flobert's », per identificare e punire i responsabili — che, per sete di guadagno, non hanno esitato a sacrificare vite umane — e per tutelare fino in fondo gli interessi dei familiari delle povere vittime e dei dipendenti rimasti privi di lavoro.

(3 - 1620)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RICCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che da anni è stata deliberata la costruzione di una diga sul fiume Tammaro, in comune di Campolattaro;

che sono stati eseguiti tutti i sondaggi, le prove d'acqua, le prove penetrometriche, nonchè l'accertamento delle caratteristiche geotecniche,

si chiede di conoscere se il Servizio geologico d'Italia abbia fornito il parere in merito alla situazione geomorfologica e se, in conseguenza, siano stati determinati i tempi e le modalità per la realizzazione dell'opera.

(4 - 4218)

RICCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che nessuna risposta è ancora pervenuta all'interrogazione numero 4-3925, presentata il 23 gennaio 1975;

ricordato che nessun provvedimento è stato adottato per aiutare le aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dalla bufera abbattutasi sulla provincia di Benevento nella notte dal 30 al 31 dicembre 1974;

richiamate le speranze suscitate dalle dichiarazioni rese dal Ministro senza portafoglio per le regioni,

l'interrogante rinnova la richiesta di conoscere se e quando il Governo adotterà i provvedimenti necessari per assicurare la ripresa produttiva e la stabile occupazione presso le aziende danneggiate.

(4-4219)

CASSARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità quanto trapelato in ambienti interessati, secondo cui alcuni distretti giudiziari incaricati della compilazione delle graduatorie del concorso a 2005 posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, indetto dal Ministero con decreto ministeriale del 16 novembre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 1º dicembre 1973, n. 310), anzichè limitare la valutazione di quei titoli in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo, avrebbero, contrariamente a quanto richiesto dal relativo bando, esteso tale valutazione anche a quei titoli il cui possesso sarebbe stato acquisito dagli interessati in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Nel caso in cui quanto sopra dovesse rispondere a verità, l'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per garantire il perfetto svolgimento del concorso di cui sopra e come si intenda provvedere affinchè fatti del genere non abbiano più a verificarsi.

(4-4220)

SALERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che, a seguito

delle recenti disposizioni ministeriali, gli Enti comunali di assistenza si trovano in serie difficoltà operative in quanto costretti ad effettuare tutte le erogazioni in favore degli assistiti tramite conto corrente postale.

Infatti, poichè gli importi da erogare sono esigui e le operazioni sono numerose, gli Enti vengono sottoposti ad un lavoro notevole, che comporterebbe addirittura l'assunzione di apposito personale con conseguente aggravio di spese. Inoltre, le somme erogate, rimesse tramite conto corrente postale, giungono con grande ritardo agli assistiti, i quali, pertanto, non beneficiano immediatamente dell'assistenza loro concessa, ed anche le erogazioni, che in precedenza venivano effettuate per delega in favore di ammalati costretti permanentemente a letto, non possono essere effettuate tempestivamente.

L'interrogante ritiene, pertanto, che, per i motivi esposti, il Ministro debba revocare le disposizioni impartite per rendere meno gravoso, più semplice e maggiormente spedito il compito affidato agli Enti comunali di assistenza.

(4-4221)

CIRIELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda disporre l'ulteriore proroga dei termini di scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770), in considerazione del grave ritardo con il quale gli uffici competenti sono costretti a far fronte all'eccellente numero di adempimenti previsti dalle vigenti leggi.

La necessità della proroga scatuisce impellente non tanto dall'esigenza di evitare sanzioni alle imprese esercenti attività economiche minori, quanto dalle obiettive difficoltà di quei consulenti e professionisti ai quali le stesse imprese fanno capo per la tenuta dei libri contabili.

Non può sfuggire, infatti, all'attenta e sollecita valutazione del Ministro, la folla di adempimenti gravanti in questo breve lasso di tempo sugli uffici dei consulenti del lavoro e di altri professionisti: la formulazione dell'estratto conto previsto dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la compilazione del mod. 101, del mod. S.P. 507/INAM, dei modd. DM 10/L, parte A e

parte B, quindi la chiusura mensile di tutti i libri-paga delle aziende per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte per i dipendenti e dei contributi previdenziali nei termini prescritti.

Nella considerazione del groviglio di adempimenti concorrenti, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro vorrà adottare, con ogni urgenza, per salvaguardare il rapporto fiduciario tra le imprese e gli uffici di consulenza e, contemporaneamente, evitare le onerose sanzioni a carico degli inadempienti incolpevoli.

(4 - 4222)

CIRIELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga di dover adottare idonei provvedimenti per venire incontro alle attese — purtroppo deluse — di centinaia di concorrenti al recente concorso per segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del suo Ministero.

Come è noto, tale concorso è stato articolato per distretti di Corte d'appello ed inevitabilmente il numero dei concorrenti presso ciascuna Corte è stato enormemente esorbitante rispetto al numero dei posti messi a concorso nell'ambito della Corte medesima.

La partecipazione dei concorrenti è stata notevolmente superiore nel Meridione, mentre nel Nord gli aspiranti hanno potuto usufruire, proporzionalmente, di un maggior numero di probabilità. La conseguenza di tale disparità ha consentito — purtroppo — che candidati che hanno superato gli esami presso una Corte d'appello con una votazione brillante e che non sono entrati nella graduatoria dei vincitori per carenza di posti siano tuttora disoccupati, mentre candidati che hanno ottenuto una votazione inferiore presso un'altra Corte d'appello abbiano invece avuto la ventura di essere inseriti comunque tra i vincitori.

L'interrogante chiede di conoscere — sulla scorta delle considerazioni suesposte — se il Ministro non ritenga di disporre, analogamente a quanto avviene ormai da tempo per i concorsi compartimentali nelle Ferrovie dello Stato, la formazione di una graduatoria nazionale alla quale ammettere, con il

punteggio già acquisito in sede di esame, tutti gli idonei non vincitori delle varie graduatorie distrettuali, allo scopo di attingervi rigorosamente per la copertura dei posti resi vacanti successivamente e di quelli non coperti dai vincitori del concorso testè espletato, anche attraverso la presentazione di idoneo disegno di legge d'iniziativa governativa da adottarsi con procedura d'urgenza.

(4 - 4223)

POZZAR, FERRALASCO, FERMARIELLO, MANENTE COMUNALE, GAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno modificare le disposizioni emanate per quanto riguarda la tassazione degli arretrati di pensione.

Sembra, infatti, indispensabile, per evidenti motivi di equità, pervenire ad una soluzione in base alla quale gli arretrati di pensione, corrisposti in ritardo per motivi non ascrivibili agli interessati, ma all'ente previdenziale, non debbano essere sottoposti a tassazione globale, indipendentemente dal loro ammontare per quote mensili normalmente esenti da imposta.

Tale soluzione potrebbe scaturire o da una interpretazione del competente Ministero, ovvero — se ciò non si ritenesse possibile — attraverso l'emanazione di un provvedimento che modifichi il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 che, al punto d) dell'articolo 12, definisce genericamente, tra i redditi soggetti a tassazione separata, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente.

(4 - 4224)

TANGA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che, allo stato attuale, nelle zone interne della Campania, caratterizzate da economia a particolare depressione, ancora non è stato dato concreto avvio all'impostazione dei progetti speciali di interventi organici intersettoriali previsti dalla legislazione in materia;

dato atto che tale ritardo ha aggravato la già precaria situazione socio-economica della popolazione delle predette zone;

evidenziando la validità dei predetti progetti, che — se impostati con criteri di « funzionalità » e di « produttività » — sono da considerare strumenti effettivamente « risolutivi » del processo di generale riassetto civile e sociale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative e provvedimenti il Ministro intende adottare per non ritardare ulteriormente l'impostazione e l'urgente attuazione dei progetti speciali in premessa indicati per le zone della Campania interna.

(4 - 4225)

TANGA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che nei comuni per i quali, a seguito del terremoto dell'agosto 1962 nel Sannio e nell'Irpinia, è stato elaborato il piano di ricostruzione per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, alla data attuale non risultano completati gli interventi per opere di infrastrutture per mancanza di adeguati stanziamenti, con serio pregiudizio per lo ipotizzato riassetto dei centri interessati;

evidenziando la necessità e l'urgenza degli interventi predetti, che si giustificano per motivi obiettivi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre con urgenza per l'assegnazione di un fondo di almeno lire 8 miliardi per le più immediate esigenze dei comuni predetti, onde consentire il riassetto dei centri abitati.

(4 - 4226)

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Premesso che, alla data attuale, ancora non vengono erogati alle Amministrazioni comunali e provinciali i contributi annuali per l'istruzione pubblica obbligatoria e le rate scadute per compartecipazione a tributi erariali;

evidenziato che tale ritardo compromette seriamente l'equilibrio di cassa degli Enti locali predetti, che, per far fronte alle inde-

rogabili spese fisse mensili di ordinaria gestione, sono costretti a ricorrere ad anticipazioni di cassa, con un sensibile aggravio della spesa per interessi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di erogare con urgenza i ratei delle entrate in premessa specificate a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali.

(4 - 4227)

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che le località appresso segnate, in provincia di Isernia, sono da molti anni dotate di agenzie postali e fonotelegrafiche tuttora prive di telefono;

che il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera del 6 giugno 1973, diretta all'interrogante, aveva informato « che sono state impartite le opportune disposizioni agli organi interessati perchè provvedano all'attuazione del servizio telegrafico in ciascuna delle agenzie postali in questione »,

si chiede di sapere quando verrà installato il telefono, necessario alla trasmissione dei telegrammi, nelle seguenti agenzie:

- 1) Castelromano, del comune di Isernia;
- 2) Ceppagna, del comune di Venafro;
- 3) Cupone, del comune di Cerro al Volturno;
- 4) Incoronata, del comune di Macchia-godena;
- 5) Roccapipirozzi, del comune di Sesto Campano;
- 6) Santa Maria Oliveto, del comune di Pozzilli;
- 7) Vandra, del comune di Forlì del Sannio;
- 8) Villa San Michele, del comune di Vastogirardi.

(4 - 4228)

OLIVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per chiedere notizie sullo stato di applicazione della legge 28 luglio 1971, n. 585, e per segnalare, ancora una volta, l'urgenza che siano rapidamente esaurite, al massimo entro il corrente anno 1975, le procedure di riesa-

me amministrativo prescritte con l'articolo 13 della legge stessa nei riguardi dei ricorsi presentati alla Corte dei conti in materia di pensioni di guerra.

Si fa presente, in proposito, che, a distanza di quasi 4 anni dall'entrata in vigore della legge, vi sono ancora decine e decine di migliaia di ricorrenti che attendono l'esito del suddetto riesame e che, nel frattempo, devono constatare che — in contrasto con la volontà acceleratrice del Parlamento — il riesame ha provocato nei loro riguardi il solo effetto di ritardare ulteriormente la istruttoria e la decisione della Corte dei conti in tutti i casi in cui il riesame stesso si concluderà in senso sfavorevole.

Si chiede, pertanto, quali concrete determinazioni il Ministro intenda prendere per garantire la rapida conclusione della vicenda, anche — occorrendo — attraverso l'adeguato rinforzo del personale addetto alla bisogna.

Con riferimento, poi, alla dettagliata risposta data un anno fa a precedente interrogazione presentata nella seduta del 27 marzo 1974, si chiede di conoscere:

per quanti dei 194.405 ricorsi trasmessi dalla Corte dei conti sia stato esaurito, a tutt'oggi, il riesame amministrativo e per quanti in senso favorevole ai ricorrenti;

per quanti altri ricorsi sia in corso la trattazione ai fini del riesame;

per quanti altri ancora nulla si sia potuto fare a tutt'oggi.

Si chiede, infine, di conoscere lo stato dei lavori presso ciascuna delle tre divisioni tra le quali (secondo le notizie fornite in risposta alla precedente interrogazione) vennero ripartiti i ricorsi da riesaminare, a seconda che fossero compresi rispettivamente negli elenchi dal n. 1 al n. 3.299 (ricorsi *ante* 1967), dal n. 3.300 al n. 6.019 (ricorsi 1967/1969) e dal n. 6.020 al n. 7.954 (ricorsi 1970/1971).

(4-4229)

PELUSO, ARGIROFFI, POERIO, SCARPINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disagio in cui versano i centri AIAS dell'intera re-

gione calabrese per la difficile ed insostenibile situazione economica determinatasi a causa della mancata liquidazione, da parte del Ministero, delle rette maturate durante l'ultimo trimestre del 1974;

se non ritenga, pertanto, nel caso specifico della situazione calabrese, che si aggravava sempre di più, che detti centri debbano essere messi in condizione di continuare nella loro attività erogando agli stessi con urgenza tutti i fondi necessari.

(4-4230)

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 17 aprile 1975

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Votazione dei disegni di legge:

Aumento delle misure della indennità mensile per servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato (2030).

VIGNOLA. — Ripristino di indennità a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi di polizia e speciali (129).

ARIOSTO ed altri. — Miglioramenti economici in favore degli appartenenti alle forze di polizia (1943).

BONALDI ed altri. — Modifiche al trattamento economico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guar-

dia di finanza e degli agenti di custodia (1976).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (2041). *(Relazione orale)*.

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, concernente la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino (2043) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*. *(Relazione orale)*.

ALLE ORE 17

Discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 (1971) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1973 (1972) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari